

Giovanna Rosa

RESPONSABILITÀ INFORTUNI SUL LAVORO

LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA
ILLUSTRATA ATTRAVERSO CASI REALI E CONCRETI

SOFTWARE INCLUSO

RACCOLTA DI SENTENZE, NORME DI RIFERIMENTO E MAPPE CONCETTUALI

Glossario (principali termini tecnico-normativi), **F.A.Q.** (domande e risposte più frequenti),
Test iniziale (verifica della formazione di base), **Test finale** (verifica dei concetti analizzati)



GRAFILL

Giovanna Rosa

RESPONSABILITÀ INFORTUNI SUL LAVORO

Ed. I (9-2017)

ISBN 13 978-88-8207-938-3

EAN 9 788882 079383

Collana **Manuali** (216), versione eBook

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

SOMMARIO

➤	INTRODUZIONE	p.	15
1.	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO	"	17
1.1.	Il datore di lavoro e la formazione del lavoratore straniero.....	"	17
1.1.1.	Responsabilità del datore di lavoro	"	17
1.1.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	"	17
1.1.3.	Orientamento della Corte di Cassazione.....	"	18
1.2.	Il datore di lavoro e l'obbligo di formazione specifica qualora l'attività sia pericolosa.....	"	18
1.2.1.	Responsabilità del datore di lavoro	"	18
1.2.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	"	18
1.2.3.	Orientamento della Corte di Cassazione.....	"	18
1.3.	Il datore di lavoro e gli obblighi di manutenzione.....	"	19
1.3.1.	Responsabilità del datore di lavoro	"	19
1.3.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	"	19
1.3.3.	Orientamento della Corte di Cassazione.....	"	19
1.4.	Il datore di lavoro e l'art. 70 del D.Lgs. n. 81/2008	"	19
1.4.1.	Responsabilità del datore di lavoro	"	20
1.4.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	"	20
1.4.3.	Orientamento della Corte di Cassazione.....	"	20
1.5.	La corresponsabilità tra datore di lavoro e costruttore	"	20
1.5.1.	Responsabilità del datore di lavoro e del costruttore della macchina.....	"	21
1.5.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro e del costruttore della macchina.....	"	21
1.5.3.	Orientamento della Corte di Cassazione.....	"	22
1.6.	Il datore di lavoro e il macchinario non conforme.....	"	22
1.6.1.	Responsabilità del datore di lavoro	"	23
1.6.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	"	23
1.6.3.	Orientamento della Corte di Cassazione.....	"	23

1.7.	Il datore di lavoro e l'omissione della valutazione del rischio	p.	23
1.7.1.	Responsabilità del datore di lavoro	"	23
1.7.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	"	24
1.7.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	24
1.8.	Il datore di lavoro e l'importanza di valutare i rischi	"	24
1.8.1.	Responsabilità del datore di lavoro	"	24
1.8.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	"	24
1.8.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	25
1.9.	Il datore di lavoro e il concetto dinamico di rischio	"	25
1.9.1.	Assoluzione del direttore di stabilimento in primo grado (in qualità di datore di lavoro) ma responsabilità ai fini civili	"	25
1.9.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del direttore di stabilimento.	"	26
1.9.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	26
1.10.	L'obbligo di vigilanza del datore di lavoro	"	27
1.10.1.	Responsabilità del datore di lavoro	"	27
1.10.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	"	27
1.10.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	27
1.11.	Il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni	"	28
1.11.1.	Responsabilità del Responsabile Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Patrimonio e Servizi ambientali di un Comune (datore di lavoro)	"	28
1.11.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	"	28
1.11.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	28
1.12.	Quando la marcatura ce non è sufficiente	"	29
1.12.1.	Responsabilità del datore di lavoro	"	29
1.12.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	"	29
1.12.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	30
1.13.	Le responsabilità del datore di lavoro dell'impresa affidataria	"	31
1.13.1.	Responsabilità del datore di lavoro dell'impresa affidataria e assoluzione del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione	"	31
1.13.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità dell'impresa affidataria	"	31
1.13.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	32
1.14.	Il datore di lavoro e l'art. 2087 c.c.	"	32
1.14.1.	Responsabilità del datore di lavoro	"	32
1.14.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	"	32

1.14.3. Orientamento della Corte di Cassazione.....	p.	33
1.15. Comportamento anormale o responsabilità del datore di lavoro?	"	33
1.15.1. Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	"	33
1.15.2. Orientamento della Corte di Cassazione.....	"	34
1.16. La semplicità delle operazioni di lavoro non attenua l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro	"	34
1.16.1. Responsabilità del datore di lavoro	"	34
1.16.2. Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	"	34
1.16.3. Orientamento della Corte di Cassazione.....	"	35
1.17. Il lavoratore autonomo e le disposizioni applicabili.....	"	35
1.17.1. Responsabilità del datore di lavoro	"	35
1.17.2. Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	"	35
1.17.3. Orientamento della Corte di Cassazione.....	"	36
1.18. Il lavoratore irregolare e la mancata formazione	"	36
1.18.1. Responsabilità del datore di lavoro	"	36
1.18.2. Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	"	36
1.18.3. Orientamento della Corte di Cassazione.....	"	36
1.19. La mancanza dei dispositivi di protezione individuale.....	"	37
1.19.1. Responsabilità del datore di lavoro	"	37
1.19.2. Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	"	37
1.19.3. Orientamento della Corte di Cassazione.....	"	37
1.20. Il datore di lavoro ed il lavoratore somministrato.....	"	37
1.20.1. Responsabilità del datore di lavoro	"	38
1.20.2. Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	"	38
1.20.3. Orientamento della Corte di Cassazione.....	"	38
1.21. Il datore di lavoro e l'organizzazione dell'impresa	"	39
1.21.1. Responsabilità del datore di lavoro	"	39
1.21.2. Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	"	39
1.21.3. Orientamento della Corte di Cassazione.....	"	40
1.22. Il datore di lavoro di fatto	"	40
1.22.1. Responsabilità del datore di lavoro di fatto	"	41
1.22.2. Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro di fatto	"	41
1.22.3. Orientamento della Corte di Cassazione.....	"	41
1.23. La responsabilità del datore di lavoro e la breve esperienza del lavoratore.....	"	41
1.23.1. Responsabilità del datore di lavoro	"	42

1.23.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	p.	42
1.23.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	43
1.24.	Ampia nozione di «lavoratore»	"	43
1.24.1.	Responsabilità del datore di lavoro	"	43
1.24.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	"	43
1.24.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	44
1.25.	Definizione di datore di lavoro	"	44
2.	IL DATORE DI LAVORO E LA DELEGA DI FUNZIONI	"	46
2.1.	La posizione di garanzia del datore di lavoro in caso di delega di gestione	"	46
2.1.1.	Responsabilità del datore di lavoro	"	46
2.1.2.	Corte di cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	"	46
2.1.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	47
2.2.	L'invalidità della delega di funzioni	"	47
2.2.1.	Contenuto della delega di funzioni	"	47
2.2.2.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	47
2.3.	La corresponsabilità del datore di lavoro e del delegato alla sicurezza	"	48
2.3.1.	Responsabilità del datore di lavoro e del dirigente delegato	"	48
2.3.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro e del dirigente delegato	"	48
2.3.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	49
2.4.	Il dirigente delegato ed il potere organizzativo	"	49
2.4.1.	Responsabilità del direttore operativo della società	"	49
2.4.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del direttore operativo della società	"	49
2.4.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	50
2.5.	L'assoluzione del delegato per mancanza di colpa a suo carico	"	51
2.5.1.	Responsabilità del delegato alla sicurezza e del caporeparto	"	51
2.5.2.	Corte di cassazione: assoluzione del delegato alla sicurezza e del caporeparto	"	52
2.5.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	53
2.6.	L'amministratore delegato e la verifica di sicurezza delle macchine	"	53
2.6.1.	Responsabilità dell'amministratore delegato	"	53
2.6.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità dell'amministratore delegato	"	53
2.6.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	53
2.7.	Definizione del delegato alla sicurezza	"	54
3.	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE	"	55
3.1.	La posizione di garanzia del dirigente	"	55

3.1.1.	Responsabilità del dirigente	p.	55
3.1.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del dirigente	"	56
3.1.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	56
3.2.	Il dirigente e le interferenze	"	56
3.2.1.	Responsabilità del dirigente	"	57
3.2.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del dirigente	"	57
3.2.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	57
3.3.	Responsabilità del delegato alla sicurezza e del dirigente	"	58
3.3.1.	Responsabilità del delegato del datore di lavoro e del dirigente	"	58
3.3.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del delegato del datore di lavoro e del dirigente	"	59
3.3.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	59
3.4.	Il direttore di un supermercato e l'omessa segnalazione	"	60
3.4.1.	Responsabilità del direttore del supermercato	"	60
3.4.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del direttore di supermercato	"	60
3.4.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	60
3.5.	Il dirigente e l'obbligo di «garantire» macchine sicure	"	61
3.5.1.	Responsabilità del dirigente con delega per la gestione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro	"	61
3.5.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del dirigente delegato	"	61
3.5.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	61
3.6.	Gli obblighi a carico del dirigente anche se sprovvisto di una delega di funzioni	"	62
3.6.1.	Responsabilità del direttore di stabilimento	"	62
3.6.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del direttore di stabilimento	"	62
3.6.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	62
3.7.	I dirigenti e le prassi pericolose	"	62
3.7.1.	Responsabilità del direttore generale dello stabilimento e del direttore generale con delega in materia antfortunistica	"	63
3.7.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del direttore generale di stabilimento e del direttore generale con delega in materia antinfortunistica	"	63
3.7.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	63
3.8.	Il datore di lavoro e il dirigente e l'estrema insicurezza delle condizioni di lavoro	"	64
3.8.1.	Responsabilità del presidente del consiglio d'amministrazione dell'Istituto Sperimentale Italiano, del direttore generale e del dirigente responsabile del reparto	"	64

3.8.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità degli imputati. Solo il presidente del Consiglio di Amministrazione e il dirigente generale ricorrevano in Cassazione	p.	65
3.8.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	65
3.9.	Definizione di dirigente	"	66
4.	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO	"	67
4.1.	Il preposto e l'obbligo di vigilanza	"	67
4.1.1.	Responsabilità del preposto	"	67
4.1.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del preposto	"	67
4.1.3.	Orientamento della Cassazione	"	68
4.2.	Il ruolo del preposto	"	68
4.2.1.	Responsabilità del datore di lavoro	"	68
4.2.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro	"	69
4.2.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	69
4.3.	Il preposto e la posizione di garanzia	"	69
4.3.1.	Responsabilità del datore di lavoro e del capo cantiere e assoluzione del direttore lavori	"	70
4.3.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro e del capo cantiere	"	70
4.3.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	71
4.4.	La presenza in cantiere del preposto e la sua responsabilità	"	71
4.4.1.	Responsabilità del capo cantiere e assoluzione del datore di lavoro	"	72
4.4.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del capo cantiere	"	72
4.4.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	72
4.5.	Definizione di preposto	"	72
5.	I COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E LA SUA RESPONSABILITÀ	"	74
5.1.	Il responsabile del servizio prevenzione e protezione e la mancata valutazione dei rischi	"	74
5.1.1.	Responsabilità del legale rappresentante di una società, del direttore tecnico e responsabile della produzione e del responsabile del servizio prevenzione e protezione	"	74
5.1.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del RSPP (l'unico ricorrente in Cassazione)	"	74
5.1.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	75
5.2.	Il responsabile del servizio prevenzione e protezione e l'obbligo di collaborazione con il datore di lavoro	"	75

5.2.1.	Responsabilità del responsabile del servizio prevenzione e protezione in cooperazione colposa con altri	p.	76
5.2.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del responsabile del servizio prevenzione e protezione	"	76
5.2.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	76
5.3.	Definizione del responsabile del servizio prevenzione e protezione	"	77
6.	IL DATORE DI LAVORO E IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	"	78
6.1.	L'assoluzione del datore di lavoro e del responsabile del servizio prevenzione e protezione	"	78
6.1.1.	Responsabilità del datore di lavoro e del responsabile del servizio prevenzione e protezione	"	78
6.1.2.	Corte di Cassazione: conferma assoluzione del datore di lavoro e del responsabile del servizio prevenzione e protezione	"	78
6.1.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	79
6.2.	La corresponsabilità di un dirigente scolastico e di un RSPP	"	79
6.2.1.	Responsabilità del dirigente scolastico e del responsabile del servizio prevenzione e protezione	"	80
6.2.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del dirigente scolastico	"	80
6.2.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	80
6.3.	Mancata istruzione e responsabilità di un datore di lavoro e di un RSPP	"	81
6.3.1.	Responsabilità del datore di lavoro e del responsabile del servizio prevenzione e protezione	"	81
6.3.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro e del responsabile del servizio prevenzione e protezione	"	81
6.3.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	82
6.4.	La responsabilità del datore di lavoro e del responsabile del servizio prevenzione e protezione per mancata vigilanza del lavoratore apprendista	"	82
6.4.1.	Responsabilità del datore di lavoro e del responsabile del servizio prevenzione e protezione	"	82
6.4.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro e del responsabile del servizio prevenzione e protezione	"	82
6.4.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	83
7.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL PREPOSTO	"	84

7.1.	La mancata informazione del preposto e l'inadempimento del responsabile del servizio prevenzione e protezione.....	p.	84
7.1.1.	Responsabilità del preposto e del responsabile del servizio prevenzione e protezione.....	"	84
7.1.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del preposto e del responsabile del servizio prevenzione e protezione	"	84
7.1.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	85
7.2.	Il mancato controllo del preposto e la mancata valutazione del rischio del RSPP	"	85
7.2.1.	Responsabilità del preposto e del responsabile del servizio prevenzione e protezione	"	85
7.2.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del preposto e del responsabile del servizio prevenzione e protezione	"	86
7.2.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	86
8.	IL COMMITTENTE	"	87
8.1.	Il committente e la posizione di garanzia	"	87
8.1.1.	Responsabilità del committente	"	87
8.1.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del committente	"	87
8.1.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	88
8.2.	L'assoluzione del committente	"	88
8.2.1.	Responsabilità del titolare dell'impresa appaltatrice e del titolare del subappaltatore e assoluzione del committente ...	"	89
8.2.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità dell'impresa appaltatrice e del titolare del subappaltatore	"	89
8.2.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	89
8.3.	Responsabilità del committente e del direttore tecnico di cantiere	"	89
8.3.1.	Responsabilità del committente, dell'impresa esecutrice, dell'assistente di cantiere, del direttore tecnico di cantiere e del coordinatore per la sicurezza in cantiere	"	90
8.3.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del committente e del direttore tecnico di cantiere	"	90
8.3.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	91
8.4.	Definizione di committente.....	"	91
9.	IL FORNITORE	"	92
9.1.	Il fornitore e la carenza di presidi antifortunistici.....	"	92
9.1.1.	Responsabilità del fornitore	"	92
9.1.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del fornitore	"	92
9.1.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	93
9.2.	Il costruttore e l'obbligo di garantire attrezzature sicure.....	"	93
9.2.1.	Responsabilità del vicedirettore della società utilizzatrice e costruttrice del macchinario	"	93

9.2.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità della società utilizzatrice e del costruttore della macchina	p.	94
9.2.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	94
9.3.	Definizione dei progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori	"	94
10.	IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE E LA SUA RESPONSABILITÀ	"	96
10.1.	La responsabilità del medico e la mancanza del protocollo sanitario	"	96
10.1.1.	Corte di Cassazione: responsabilità del medico competente	"	96
10.1.2.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	96
10.2.	Il medico e la mancanza di sorveglianza sanitaria	"	97
10.2.1.	Corte di Cassazione: confermata la responsabilità del medico competente	"	97
10.2.2.	Orientamento della Cassazione	"	97
10.3.	Il medico competente e la mancata segnalazione al datore di lavoro	"	98
10.3.1.	Responsabilità del datore di lavoro e del medico competente in azienda ma assoluzione degli stessi in Corte d'Appello. Condannato solo al risarcimento del danno il medico competente	"	98
10.3.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del medico competente agli effetti civili	"	98
10.3.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	99
10.4.	Definizione di medico competente	"	99
11.	IL DIRIGENTE DEL COMUNE	"	100
11.1.	Gli obblighi in materia di sicurezza del dirigente comunale	"	100
11.1.1.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	100
11.2.	Responsabilità del sindaco e valutazione del rischio in una pubblica amministrazione	"	100
11.2.1.	Responsabilità del Sindaco	"	101
11.2.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del Sindaco	"	101
11.2.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	101
11.3.	Definizione di datore di lavoro di un ente pubblico	"	102
12.	IL LAVORATORE	"	103
12.1.	L'obbligo del lavoratore di prendersi cura anche degli altri	"	103
12.1.1.	Responsabilità del lavoratore	"	103
12.1.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del lavoratore	"	103
12.1.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	103
12.2.	Concorso di colpa del lavoratore nell'accadimento dell'infortunio	"	104
12.2.1.	Responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore nella misura del 40%	"	104
12.2.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore nella misura del 40%	"	104

12.2.3.	Orientamento della Corte di Cassazione.....	p.	104
12.3.	Definizione di lavoratore	"	104
13.	IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE.....	"	106
13.1.	La presenza del coordinatore per l'esecuzione in alcune fasi del cantiere ..	"	106
13.1.1.	Responsabilità del datore di lavoro e del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.....	"	106
13.1.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro e del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.....	"	106
13.1.3.	Orientamento della Corte di Cassazione.....	"	107
13.2.	L'«alta vigilanza» del coordinatore per l'esecuzione	"	107
13.2.1.	Assoluzione del coordinatore per l'esecuzione.....	"	107
13.2.2.	Corte di Cassazione: conferma assoluzione del coordinatore per l'esecuzione	"	108
13.2.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	108
13.3.	Il coordinatore per l'esecuzione e l'autonoma posizione di garanzia.....	"	108
13.3.1.	Responsabilità del committente e dell'appaltatore	"	108
13.3.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del committente e dell'appaltatore.....	"	109
13.3.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	109
13.4.	Definizione del coordinatore per l'esecuzione.....	"	110
14.	LA «TUTELA DEI TERZI» NELL'AMBITO PRIVATO.....	"	111
14.1.	La posizione di garanzia della proprietaria.....	"	111
14.1.1.	Responsabilità della proprietaria dell'abitazione.....	"	111
14.1.2.	Corte di cassazione: conferma responsabilità della proprietaria dell'abitazione	"	111
14.1.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	111
14.2.	Il proprietario e la mancanza di garanzie antinfortunistiche.....	"	112
14.2.1.	Responsabilità del proprietario dell'abitazione.....	"	112
14.2.2.	Corte di Cassazione: conferma responsabilità del proprietario dell'abitazione	"	112
14.2.3.	Orientamento della Corte di Cassazione	"	112
☺	SINTESI FINALE		
	PRINCIPI EMERGENTI DALL'ANALISI DELLE SENTENZE.....	"	113
1.	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DATORE DI LAVORO.....	"	115
2.	IL DATORE DI LAVORO E LA DELEGA DI FUNZIONI.....	"	119
3.	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE.....	"	120
4.	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO	"	122
5.	I COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E LA SUA RESPONSABILITÀ.....	"	123

6. IL DATORE DI LAVORO E IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	p.	124
7. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ED IL PREPOSTO.....	"	125
8. IL COMMITTENTE.....	"	126
9. IL FORNITORE.....	"	127
10. IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE E LA SUA RESPONSABILITÀ.....	"	128
11. IL DIRIGENTE DEL COMUNE.....	"	129
12. IL LAVORATORE.....	"	130
13. IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE.....	"	131
14. LA TUTELA DEI «TERZI»NELL' AMBITO PRIVATO.....	"	132
↘ APPENDICE		
MAPPE CONCETTUALI.....	"	133
1. DATORE DI LAVORO.....	"	135
2. DATORE DI LAVORO E DELEGA DI FUNZIONI.....	"	136
3. IL DIRIGENTE.....	"	137
4. IL PREPOSTO.....	"	138
5. I COMPITI DEL RSPP.....	"	139
6. DATORE DI LAVORO E RSPP.....	"	140
7. IL RSPP E IL PREPOSTO.....	"	141
8. IL COMMITTENTE.....	"	142
9. IL FORNITORE.....	"	143
10. IL MEDICO COMPETENTE.....	"	144
11. L DIRIGENTE DEL COMUNE.....	"	145
12. IL LAVORATORE.....	"	146
13. COORDINATORE PER L'ESECUZIONE IN CANTIERE.....	"	147
14. LA TUTELA DEI TERZI IN AMBITO PRIVATO.....	"	148
↘ TEST DI APPRENDIMENTO.....	"	149
↘ ESERCITAZIONI.....	"	152
↘ INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE INCLUSO.....	"	163
– Note sul software incluso.....	"	163
– Requisiti hardware e software.....	"	165
– Download del software e richiesta della password di attivazione.....	"	165
– Installazione ed attivazione del software.....	"	166

INTRODUZIONE

Il volume ha l'intento di rappresentare una guida sintetica e aggiornata per gli operatori del settore sicurezza sul lavoro.

Il testo è stato realizzato con un approccio orientato a far emergere i principi della normativa attraverso l'analisi delle modalità di applicazione della stessa da parte degli organi giudiziari. Un approccio che ribalta l'abituale modalità di analisi della normativa, di tipo deduttivo, introducendo una modalità di tipo induttivo, molto più pragmatico, efficace e coinvolgente.

In esso vengono analizzati casi reali di infortunio e le conseguenti responsabilità che vengono attribuite ai soggetti definiti all'interno del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, recante «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008.

Si analizzeranno infatti le sentenze della Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio che si pronuncia in merito alla legittimità dei procedimenti relativi ai gradi precedenti ed emette un giudizio finale.

Da tali sentenze emerge, pertanto, un orientamento della Corte di Cassazione stessa, da cui è possibile estrarre i principi insiti nella normativa e da cui è importante prendere spunto per capire quali siano le reali responsabilità dei soggetti che si occupano di sicurezza e le conseguenze realmente verificate nella realtà.

Il volume termina con una sintesi finale che comprende l'elenco dei principi emergenti dalle sentenze, con alcune esercitazioni e con un breve test da utilizzare per l'autovalutazione del grado di comprensione del testo o per esercitazioni, in caso di attività formative.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

1.1. Il datore di lavoro e la formazione del lavoratore straniero

Cassazione Penale, Sez. 4, 19 luglio 2016, n. 30563 – *Infortunio occorso al lavoratore straniero conseguente a perdita del controllo del flessibile. Responsabilità per mancata informazione e formazione.*

IL CASO

Una lavoratrice si era trovata da sola all'interno di un container con il compito di tagliare un tubo di ferro a forma di U utilizzando un flessibile. Questa lavorazione, nonostante l'avesse fatta altre volte, non avveniva frequentemente.

A seguito dell'inceppamento del disco del flessibile in una fessura del tubo di ferro, perdeva il controllo dell'utensile che la colpiva al braccio sinistro.

La lavoratrice, nell'esposizione di fatti, aveva affermato che riceveva indicazioni sui lavori da svolgere da un collega (l'unico che parlava la lingua italiana), che a sua volta le riceveva dal datore di lavoro.

Aveva precisato, inoltre, che non aveva mai ricevuto alcun tipo di informazione concernente la sicurezza sul lavoro e che non aveva mai partecipato ad alcuna attività di formazione in materia.

Aggiungeva che, nella circostanza dell'infortunio, disponeva di dispositivi di protezione individuale, ma il flessibile elettrico utilizzato era privo dell'apposita cuffia a protezione della lama.

1.1.1. *Responsabilità del datore di lavoro*

La responsabilità dell'accaduto veniva attribuita al datore di lavoro in quanto non aveva adempiuto agli obblighi di formazione e informazione così come previsto dalla legge, obbligo ancora più importante trattandosi di una lavoratrice straniera.

1.1.2. *Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro*

Secondo la documentazione presentata nei precedenti gradi di giudizio, la lavoratrice non aveva mai ricevuto indicazioni sui pericoli connessi all'utilizzazione della strumentazione fornita e non era mai stata informata né sui rischi concernenti le proprie mansioni né sulle misure da porre in essere per evitarli.

Se la lavoratrice fosse stata adeguatamente formata ed informata, di fronte ad una difficoltà del tutto prevedibile e valutabile ex ante (quale per l'appunto era la presenza di una fessura sul tubo di ferro da tagliare), avrebbe saputo quali accorgimenti adottare, quali precauzioni prendere e non avrebbe perso il controllo dello strumento che stava utilizzando.

L'assenza della cuffia di protezione denotava, inoltre, lo stato di completa disattenzione del datore di lavoro nella gestione della tematica della prevenzione degli infortuni.

La lavoratrice era extracomunitaria; aveva difficoltà di comprensione della lingua italiana.

Non era stata verificata alcuna sua esperienza specifica nel compiere alcune tipologie di lavoro, che, per quanto semplici, presentavano rischi specifici (come quello in concreto verificatosi).

Era stata adibita alle mansioni (nell'espletamento delle quali si era verificato l'infortunio) in poche precedenti occasioni e senza che nessuno vigilasse sul lavoro che stava svolgendo.

1.1.3. Orientamento della Corte di Cassazione

Il datore di lavoro ha sempre l'obbligo di informare, formare, addestrare i propri dipendenti, obbligo ancora più importante qualora il lavoratore sia straniero.

Il comma 4 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. specifica che il contenuto dell'informazione deve essere comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

Nel caso in cui l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

1.2. Il datore di lavoro e l'obbligo di formazione specifica qualora l'attività sia pericolosa

Cassazione Penale, Sez. 4, 21 giugno 2016, n. 25702 – Operazioni di lisciatura di un pezzo al tornio e mancata informazione sui rischi connessi all'utilizzo della carta vetrata.

IL CASO

Un operatore tornitore utilizzava carta vetrata durante l'operazione di lisciatura di un pezzo al tornio. Nel fare questa operazione, pericolosa per l'incolumità dell'addetto, veniva a contatto con la mano sinistra con il meccanismo del tornio in rotazione. Subiva un infortunio e, pertanto, riportava postumi invalidanti.

1.2.1. Responsabilità del datore di lavoro

La responsabilità dell'accaduto veniva attribuita al datore di lavoro in quanto non aveva provveduto all'adeguata informazione sui rischi specifici a cui era esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, alle normative di sicurezza e alle disposizioni aziendali in materia.

1.2.2. Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro

Il datore di lavoro non aveva informato il lavoratore in merito ai rischi specifici ed aveva impartito un ordine di provvedere alla esecuzione della lavorazione con modalità pericolose.

1.2.3. Orientamento della Corte di Cassazione

Il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi che gli impongono di mettere nelle condizioni il lavoratore di utilizzare macchine, utensili e strumentazioni che non presentino nessun rischio per la salute e l'integrità.

A questo si affianca l'obbligo di informare e formare i dipendenti circa i pericoli che possono derivare da un utilizzo non idoneo dei macchinari e degli utensili.

IL DATORE DI LAVORO E LA DELEGA DI FUNZIONI

2.1. La posizione di garanzia del datore di lavoro in caso di delega di gestione

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 27056 – *Infortunio con una macchina avvolgitrice di racchette: l'elemento mobile era privo di protezione. La delega di gestione non esclude la posizione di garanzia del datore di lavoro.*

IL CASO

Un lavoratore mentre operava su macchina avvolgitrice di racchette, rimaneva impigliato con il guanto della mano destra sul filo che stava avvolgendo; di conseguenza la mano rimaneva intrappolata tra le spire ed il rocchetto, derivandone una frattura scomposta del polso della mano destra.

A seguito di questo infortunio subiva lesioni personali gravi consistite in una malattia della durata superiore ai 40 giorni.

2.1.1. *Responsabilità del datore di lavoro*

La responsabilità veniva attribuita al datore di lavoro in quanto metteva a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative ed ai requisiti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e fabbricava attrezzature da lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare metteva a disposizione una macchina avvolgitrice di racchette in cui l'elemento mobile era privo di protezione o di un sistema protettivo atto ad impedire l'accesso alle zone pericolose o di arresto del movimento per impedire contatti accidentali con gli organi in moto.

Inoltre il supporto metallico dell'avvolgitore di racchette elettrico non era reso stabile mediante fissazione o con altri mezzi idonei.

2.1.2. *Corte di cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro*

L'Asl evidenziava che il macchinario era sprovvisto di schermi protettivi anti-intrappolamento (cuffia di protezione) atti ad impedire contatti accidentali del corpo del lavoratore con gli organi in movimento del macchinario stesso. Inoltre il macchinario, sprovvisto di idonea difesa a protezione degli elementi mobili, era un macchinario artigianale assemblato dalla stessa società senza tenere conto delle disposizioni di legge e regolamento, privo di qualsiasi attestato di conformità oltre che di un libretto d'uso.

La presenza della cuffia di protezione avrebbe, sicuramente scongiurato il verificarsi dell'evento lesivo in quanto era finalizzata ad evitare contatti corporei con gli organi mobili in movimento dovuti anche ad imprudenza del lavoratore

Occorreva osservare che due ore dopo l'infortunio, il datore di lavoro stesso conferiva, con procura institoria notarile, ad un dipendente i poteri di datore di lavoro e di responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro per l'unità produttiva che era stata luogo d'infortunio.

Tuttavia, al momento dell'infortunio, il datore di lavoro, amministratore delegato e legale rappresentante della società, rimaneva destinatario ex lege dei precetti antinfortunistici.

L'utilizzo di un macchinario artigianale confezionato dalla medesima azienda, la predisposizione institoria rogata circa due ore dopo l'infortunio, le ampie testimonianze che dimostravano la mancanza di delega al dipendente consentivano di determinare senza incertezze la responsabilità del datore di lavoro, quale titolare della posizione di garanzia.

2.1.3. Orientamento della Corte di Cassazione

La delega di gestione (specie se «di fatto») conferita ad uno o più dipendenti può solo ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita datore di lavoro, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento, soprattutto nel caso di mancato esercizio della delega.

Il datore di lavoro rimane titolare della posizione di garanzia in virtù del fatto che, con la delega, permangono sempre a carico del delegante, obblighi di vigilanza.

2.2. L'invalidità della delega di funzioni

Cassazione Penale, Sez. 4, 22 marzo 2016, n. 12235 – Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio. Non valida la delega di funzione.

IL CASO

Il caso riguardava un infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente.

Il datore di lavoro era stato ritenuto responsabile quale titolare di una posizione di garanzia.

Era stata esclusa, in particolare, la sussistenza di una valida delega di funzioni al delegato, il quale veniva assolto in quanto, con la delega, non era stato dotato di concreti poteri di intervento e di spesa.

2.2.1. Contenuto della delega di funzioni

Al consigliere delegato venivano conferiti, con firma singola, tutti i poteri di ordinaria amministrazione ed, in particolare *i più ampi poteri decisionali e di firma oltre alla più ampia autonomia Finanziaria, affinché lo stesso, in qualità di datore di lavoro ed attenendosi alle misure generali di tutela provvedesse alla valutazione dei rischi ed alla individuazione ed applicazione delle misure di prevenzione adeguata.*

2.2.2. Orientamento della Corte di Cassazione

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE

3.1. La posizione di garanzia del dirigente

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 novembre 2016, n. 49623 – *Esplosione e infortunio dell'operaio addetto ai forni fusori. Macchina fuori uso e sostituzione con una meno sicura: responsabilità di un dirigente.*

IL CASO

L'infortunio si verificava presso il reparto fonderia di una società, in cui il lavoratore era operaio addetto ai forni fusori: esso, con una ruspa dotata di benna, stava caricando frontalmente rottami di alluminio all'interno di un forno. Solitamente per tale attività si utilizzava un altro mezzo, denominato Tomorrow e munito di un particolare sistema di protezione per le operazioni di carico, che però non funzionava da oltre un mese. Improvvisamente, si verificava una violenta esplosione (cagionata dalla presenza di acqua nei rottami) con fuoriuscita di una significativa quantità di metallo fuso, che investiva la ruspa sulla quale stava operando il lavoratore e che penetrava nell'abitacolo.

L'operaio, all'inizio, cercava di indietreggiare ma, essendosi reso conto della presenza di metallo fuso nell'abitacolo, scendeva dalla ruspa e, a quel punto, scivolava sul metallo fuso sparsi sul pavimento e cadeva in terra, provocandosi gravi ustioni.

La ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, secondo le testimonianze e i rilievi eseguiti dall'ASL, veniva in sostanza confermata dalla Corte d'Appello, che escludeva la possibilità che il liquido si fosse mischiato per cause accidentali all'alluminio.

Il lavoratore, nell'operare sulla ruspa, non era protetto, dato che sulla stessa mancavano i vetri laterali non solo quel giorno, ma già da tempo, come precisato dalla stessa persona offesa e confermato dall'assenza di frammenti di vetro sul luogo dell'incidente. Si concludeva, inoltre, che, pur essendo previsto dal documento di valutazione dei rischi che la ruspa potesse essere utilizzata in mancanza del *Tomorrow* per le operazioni di carico dei rottami, essa era meno adatta a proteggere i lavoratori e oltretutto, nel momento dell'incidente, essa era priva di vetri laterali e dunque inidonea a proteggere i dipendenti che la usassero per tali operazioni.

3.1.1. *Responsabilità del dirigente*

La responsabilità veniva attribuita al dirigente, delegato in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per tali motivazioni:

- a) aveva cagionato l'evento lesivo in violazione dell'art. 71, commi 1 e 4 n. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- b) aveva messo a disposizione del lavoratore un mezzo inidoneo a proteggerlo (ossia la ruspa), in carente stato di manutenzione, e per averlo così costretto a un'uscita precipitosa dall'abitacolo della ruspa, nel quale erano penetrati schizzi di alluminio fuso. Ciò lo

aveva posto nelle condizioni di scivolare sul metallo fuso sparsi sul pavimento e di procurarsi le lesioni descritte.

3.1.2. Corte di Cassazione: conferma responsabilità del dirigente

Si accertava che al momento dell'incidente non fosse disponibile il più sicuro macchinario *Tomorrow Technology* e che in mancanza di detto macchinario, il documento di valutazione dei rischi prevedeva l'utilizzo della ruspa con benna solo in caso di indisponibilità del caricatore *Tomorrow Technology* per manutenzione.

Il fatto che quest'ultimo non fosse disponibile da un mese e che, quindi, fosse consentito in alternativa l'uso della ruspa con benna non escludeva che quest'ultima, se priva dei vetri laterali, diventasse ulteriormente meno sicura. Questo perché veniva privata di una barriera, sia contro il rischio, previsto e valutato, di schizzi o scintille derivanti da metallo fuso venuto a contatto con acqua.

La vigilanza non era stata correttamente esercitata, pur a fronte di un rischio appositamente valutato nel documento di valutazione dei rischi.

Era chiaro che la ruspa con benna veniva utilizzata, in sostituzione del più sicuro sistema *Tomorrow*, da diverso tempo ma la ruspa stessa era, già da epoca precedente rispetto al sinistro, priva dei vetri laterali.

3.1.3. Orientamento della Corte di Cassazione

Con la presenza della delega, il dirigente assume la posizione di soggetto garante con compiti e poteri di gestione del rischio.

La presenza di un preposto non esime il dirigente dalla sua posizione di garante per la sicurezza. Il potere del dirigente di effettuare una «ulteriore ripartizione dei compiti al fine di garantire la massima ragionevole vigilanza possibile» non lo esime dal potere-dovere generale di vigilanza sulla sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché di controllo sull'attività e sui compiti prevenzionistici del preposto.

In tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.

3.2. Il dirigente e le interferenze

Cassazione Penale, Sez. 4, 02 dicembre 2016, n. 51537 – *Infortunio mortale durante un intervento di controllo funzionale degli impianti. Mancato coordinamento fra gruisti e manutentori e responsabilità di un dirigente.*

IL CASO

Un dipendente lavorava presso lo stabilimento di un'azienda committente in qualità di manutentore. Durante un intervento di controllo funzionale degli impianti e in particolare mentre si trovava sullo scaricatore gru n° 1, in considerazione del fatto che il gruista non era stato avvisato della sua presenza ed aveva continuato il proprio lavoro, veniva schiacciato

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO

4.1. Il preposto e l'obbligo di vigilanza

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 marzo 2016, n. 8872 – *Movimentazione manuale dei carichi e lombalgia del lavoratore. Responsabilità di un preposto.*

IL CASO

Un lavoratore, mentre era intento ad un'operazione di movimentazione manuale dei carichi, sollevando un peso, si procurava una lombalgia acuta dai cui derivava l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 126 giorni.

4.1.1. *Responsabilità del preposto*

La responsabilità veniva imputata al responsabile del settore ricambi per tali motivazioni:

- a) egli ricopriva all'interno dell'azienda la qualifica di responsabile del reparto dove il lavoratore svolgeva la propria attività rivestendo, in tal caso, una posizione di supremazia rispetto allo stesso. Di conseguenza doveva considerarsi preposto e, quindi, destinatario di una posizione di garanzia.

In qualità di preposto, avrebbe, pertanto, dovuto vigilare sull'operazione di movimentazione dei carichi manuali al fine di evitare o, comunque, ridurre il rischio di lesioni dorso lombari; tenuto conto soprattutto dei fattori individuali di rischio.

Al contrario, secondo quanto dichiarato dal lavoratore, il preposto gli chiese di aiutare un collega a portare in magazzino «un pezzo grande». Con tutta probabilità il pezzo era del peso di 60-70 kg, poiché secondo le testimonianze degli altri dipendenti della ditta, il peso medio dei pezzi movimentati era di circa 40 kg. Comunque, anche partendo da tale valore, il peso diviso per i due trasportatori superava la soglia di 15 kg che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Medica, il lavoratore poteva trasportare.

Secondo le dichiarazioni del lavoratore, esso, alla richiesta del preposto rispose che non avrebbe potuto farlo perché le sue condizioni di salute non glielo consentivano ma il preposto minacciò di licenziarlo se non avesse svolto il lavoro richiesto.

Di conseguenza, il lavoratore trasportava il pezzo indicatogli insieme al collega causandosi la lesione lombare così come risultava anche dal certificato INAIL dove si leggeva che il lavoratore dovette abbandonare il lavoro perché colto da un violento dolore lombare mentre sollevava un peso.

4.1.2. *Corte di Cassazione: conferma responsabilità del preposto*

Il preposto non aveva tenuto conto del fatto che il lavoratore non avrebbe potuto essere adibito a quel tipo di attività; ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso era stato assunto

nella quota riservata agli affetti da disabilità e, proprio per tale motivo, era stato destinato a mansioni di ufficio quali la etichettatura dei pezzi in magazzino.

4.1.3. Orientamento della Cassazione

Il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché, come nel caso specifico, sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi.

4.2. Il ruolo del preposto

Cassazione Penale, Sez. 4, 17 novembre 2016, n. 48831 – Preposto cade dall'alto durante i lavori di coibentazione di un solaio. Doveroso fissaggio dei pannelli di copertura e responsabilità del DL. Ruolo del preposto.

CASO

Il caso riguardava un infortunio sul lavoro occorso al lavoratore, in particolare ad un preposto, in occasione di lavori di coibentazione di un solaio: il lavoratore, nel partecipare a detti lavori insieme a due operai, cadeva da un foro presente sul solaio, della larghezza di circa un metro, precipitando da un'altezza di m 6,70 e producendosi gravi lesioni.

Sulla base delle deposizioni testimoniali emergeva che, sul solaio dove si stavano eseguendo i lavori, erano presenti delle aperture, che venivano coperte in modo del tutto provvisorio e instabile, con dei pannelli metallici appoggiati su di esse, anziché con pannelli fissi. Non vi erano, inoltre, a protezione di queste aperture, opere di protezione o parapetti che potessero ritenersi idonei a prevenire le cadute dall'alto.

Il lavoratore, mentre stava spostando una tavola raccolta da terra e che dava intralcio ai lavori di impermeabilizzazione, cadeva da una di queste aperture, in quanto la copertura metallica era stata rimossa senza che di ciò egli fosse stato avvisato.

Pertanto al datore di lavoro nella sua qualità, veniva contestato di non avere ottemperato a quanto disposto dagli artt. 122 e 146 del D.Lgs. 81/2008, e di avere così posto in essere una condotta omissiva che aveva determinato l'incidente.

La Corte d'Appello aveva evidenziato la violazione delle prescrizioni antinfortunistiche, descritta in particolare dal teste, ispettore dell'ASL. Si sottolineava, inoltre, che non vi era alcuna delega di carattere formale al preposto, da parte del datore di lavoro, a fini prevenzionistici, e che colui che impartiva le direttive sull'esecuzione dei lavori ed era, quindi, responsabile della sicurezza dei lavoratori, risultava essere il datore di lavoro.

4.2.1. Responsabilità del datore di lavoro

Il datore di lavoro veniva ritenuto responsabile per tali motivazioni:

- a) sul solaio dove si svolgevano i lavori di impermeabilizzazione vi erano più aperture, con possibilità di caduta dall'alto, mancanti di protezioni riconducibili a quanto prescritto dall'art. 146, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., essendo prive di normale parapetto o tavola fermapiede, e non essendo coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non

I COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E LA SUA RESPONSABILITÀ

5.1. Il responsabile del servizio prevenzione e protezione e la mancata valutazione dei rischi

Cassazione Penale, Sez. 4, 18 gennaio 2017, n. 2406 – *Deposito esterno formato da cisterne di materiale infiammabile. Responsabilità di un RSPP per mancata idonea valutazione dei rischi.*

IL CASO

Il caso riguardava un grave infortunio accaduto ad un dipendente di una società, a seguito del quale ne derivava la morte.

L'azienda era specializzata nella produzione di antine in legno per arredamenti, dotata di un reparto di tinteggiatura dove normalmente venivano utilizzati smalti, vernici e diluenti.

5.1.1. Responsabilità del legale rappresentante di una società, del direttore tecnico e responsabile della produzione e del responsabile del servizio prevenzione e protezione

La responsabilità veniva attribuita al legale rappresentante di una società, al direttore tecnico e responsabile della produzione e al responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Per ciò che riguardava il responsabile del servizio prevenzione e protezione, in virtù della carica ricoperta, non rivestiva una posizione di garanzia distinta ed autonoma rispetto a quella del datore di lavoro relativamente all'osservanza della normativa antinfortunistica. Nonostante ciò, egli aveva l'obbligo di valutare con diligenza e prudenza i processi produttivi, individuando i possibili fattori di rischio e segnalandoli al datore di lavoro per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Nel caso di specie, egli non avrebbe segnalato al datore di lavoro il grave rischio connesso all'esistenza dei depositi di materiale infiammabile ed alle procedure di travaso, così mostrando grave negligenza nell'assolvimento degli obblighi giuridici che gli competevano.

5.1.2. Corte di Cassazione: conferma responsabilità del RSPP (l'unico ricorrente in Cassazione)

La mancata previsione del rischio e dei mezzi per evitarlo era stata individuata come causa incidente sulla mancata adozione di adeguati presidi, di adeguata informazione e in definitiva come causa nel verificarsi dell'evento.

L'oggetto della mancata valutazione non era marginale o poco evidente, trattandosi di un deposito di alcune grandi cisterne poste in un'apposita area al di fuori dello stabilimento, la cui esistenza non poteva essere ignorata da nessuno.

Nel presente procedimento il RSPP assumeva la doppia veste di consulente esterno del datore di lavoro nell'elaborazione del documento di valutazione e di RSPP successivamente nominato.

Egli non poteva ignorare l'esistenza del deposito esterno formato da cisterne di materiale infiammabile. Come correttamente rilevava il perito nella propria relazione, gli accordi fra lo studio professionale del RSPP e la società prevedevano sopralluoghi periodici in azienda al fine di verificare i rischi presenti.

Il RSPP non poteva quindi giustificare la mancata conoscenza del deposito con la constatazione che esso non fosse indicato nelle planimetrie.

5.1.3. Orientamento della Corte di Cassazione

Si è determinato negli ultimi anni una significativa evoluzione del ruolo assunto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel senso di una maggior responsabilizzazione di tale figura professionale, la quale, benché sia chiamata a svolgere funzioni di natura puramente consultiva e propulsiva, ha il dovere di coadiuvare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella stesura del relativo documento nonché per il coordinamento del servizio di prevenzione e protezione.

Conseguentemente per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è ipotizzabile una responsabilità penale qualora, agendo con negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e discipline, abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una misura di prevenzione che si assume doverosa e la cui attuazione avrebbe scongiurato il verificarsi dell'evento lesivo.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica, lo stesso opera, piuttosto, quale «consulente» in tale materia del datore di lavoro, il quale è e rimane direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. In effetti, la «designazione» del RSPP, non equivale a «delega di funzioni» utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli consentirebbe di «trasferire» ad altri – il delegato – la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori.

Posizione di garanzia che compete al datore di lavoro in quanto è per legge obbligato di prevenire la verifica di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa.

5.2. Il responsabile del servizio prevenzione e protezione e l'obbligo di collaborazione con il datore di lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 maggio 2015, n. 22375 – *Pericolo di caduta degli addetti alla funivia: quando un RSPP diventa responsabile.*

IL CASO

Un lavoratore, dipendente con qualifica di operaio di 6° livello e mansioni di addetto alla gestione e manutenzione degli impianti a fune, si recava nella stazione a monte di una telecabina per provvedere ad operazioni di pulizia.

Al termine del lavoro inciampava, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra rotolando verso l'impalcato metallico e, giunto sul grigliato, cadeva nella apertura esistente tra questo e la traversa, precipitando nel vuoto da una altezza di 12 metri.

Ne derivano lesioni personali.

IL DATORE DI LAVORO E IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

6.1. L'assoluzione del datore di lavoro e del responsabile del servizio prevenzione e protezione

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 marzo 2016, n. 8883 – Caduta dal tetto del capannone. Assoluzione di un datore di lavoro e di un RSPP: tutte le cautele possibili da assumersi ex ante erano state assunte.

IL CASO

Un dipendente di un'azienda, con la qualifica di elettricista manutentore da 5 anni, si recava su incarico della propria azienda, presso un capannone dell'azienda cliente dove doveva, all'esterno, montare dei faretto. Qui lo stesso era salito, per mezzo di un elevatore oleodinamico (trattasi del cestello con braccio meccanico che porta gli operai nelle parti alte dove si deve operare) messogli a disposizione dall'azienda, sopra il tetto. Una volta sul tetto, il dipendente camminava sopra delle lastre di fibrocemento – poste ad unire i cordoli di cemento che costituivano l'ossatura del tetto – che cedendo ne provocavano la sua caduta, da un'altezza di circa 6/7 metri, provocando gravi lesioni.

6.1.1. Responsabilità del datore di lavoro e del responsabile del servizio prevenzione e protezione

La responsabilità veniva attribuita al datore di lavoro ed al responsabile del servizio prevenzione e protezione per tali motivazioni:

- a) avevano ommesso, nelle rispettive qualità, in cooperazione colposa, di predisporre i necessari apprestamenti di sicurezza prima di procedere all'utilizzo del piano di copertura come piano di lavoro per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di linee elettriche di alimentazione al fine della successiva posa in opera di fari all'interno dei locali della ditta.

La Corte d'Appello dichiarava l'assoluzione del datore di lavoro e del RSPP.

6.1.2. Corte di Cassazione: conferma assoluzione del datore di lavoro e del responsabile del servizio prevenzione e protezione

Il responsabile del servizio prevenzione e protezione aveva disposto che, dovendo i lavori avere ad oggetto l'installazione di faretto da apporre nella parte frontale – perimetrica esterna – del capannone, non era possibile svolgere gli stessi dal tetto ma era necessario usare unicamente l'elevatore.

Inoltre, la presa della corrente alla quale collegare questi faretto era presente sempre nella parte esterna del capannone, per cui era assolutamente verosimile che tutto il lavoro potesse e dovesse essere effettuato utilizzando l'elevatore messo a disposizione, per mezzo di un operatore, dall'azienda.

La causa dell'infortunio era da attribuirsi esclusivamente al comportamento negligente, avventato, imprudente e abnorme del lavoratore, vittima dell'infortunio.

Gli imputati avevano scelto di far eseguire il lavoro a bordo dell'elevatore, mettendo a disposizione tutte le necessarie attrezzature ed impartendo le direttive organizzative e le precise modalità con cui svolgere il lavoro.

Il lavoratore, inoltre, non avrebbe mai manifestato alcuna remora sull'esistenza di potenziali pericoli o su difficoltà ad eseguire il lavoro. L'elettricista, che peraltro era un soggetto particolarmente esperto di sicurezza sul lavoro essendo stato egli stesso nominato responsabile della sicurezza dei lavoratori della sua azienda, decideva, forse per fare più in fretta, o comunque incautamente, di salire sul tetto. Questo per meglio posizionare i fili, percorrendo il tratto ricoperto da sottili lastre di eternit, che inevitabilmente si sfondavano. Per tale motivo precipitava al suolo.

L'unica causa dell'incidente era da attribuirsi al comportamento del lavoratore imprevedibile e non ipotizzabile in violazione degli obblighi imposti.

Pertanto, quale tipo di rimprovero può rivolgersi ad un datore di lavoro o a un responsabile aziendale per la sicurezza che ha dotato il dipendente, esperto e formato in materia di sicurezza del lavoro, di tutti i presidi antinfortunistici e della strumentazione necessaria per effettuare il lavoro in sicurezza (analogo a quello che egli era chiamato a compiere da cinque anni) rispetto a questo comportamento?

La risposta è che nessun rimprovero può muoversi agli stessi, in quanto essi si sono legittimamente fidati della professionalità del soggetto cui era stato affidato il lavoro da compiersi.

6.1.3. Orientamento della Corte di Cassazione

Le tendenze giurisprudenziali si dirigono verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (c.d. «principio di autoresponsabilità del lavoratore»).

Il sistema della normativa antinfortunistica si è lentamente trasformato da un modello «iperprotettivo», interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello «collaborativo» in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori. Non vi è più un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come avveniva in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni inerenti alla sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell'evento se questo è derivato da un comportamento colposo del lavoratore.

In tale sentenza il datore di lavoro è riuscito a dimostrare di aver valutato preventivamente il rischio derivante dallo svolgimento in quota dei lavori di sostituzione dei faretti e di posizionamento dei fili, ma anche la concreta dotazione al lavoratore, nel frangente dell'infortunio, degli strumenti idonei ad effettuare tali tipi di lavoro in sicurezza.

6.2. La corresponsabilità di un dirigente scolastico e di un RSPP

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 maggio 2016, n. 20051 – Caduta dell'anta sinistra di un cancello della scuola: responsabilità del (dirigente scolastico) e del RSPP.

IL CASO

Il caso riguardava un improvviso distacco di un'anta del cancello che costituiva il varco dell'istituto scolastico, con caduta dell'anta, rallentata ma non fermata dall'intervento di un

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL PREPOSTO

7.1. La mancata informazione del preposto e l'inadempimento del responsabile del servizio prevenzione e protezione

Cassazione Penale, Sez. 4, 02 febbraio 2016, n. 4340 – Scavo privo dell'armatura di sostegno: infortunio mortale. Responsabilità di un preposto e del RSPP.

IL CASO

Un lavoratore scendeva all'interno di uno scavo (profondo 3,20 m e largo ,75 m), per agevolare l'innesto di una tubatura e, verificatosi uno smottamento, rimaneva travolto dai detriti decedendo a causa del grave trauma subito.

7.1.1. *Responsabilità del preposto e del responsabile del servizio prevenzione e protezione*

Il preposto ed il responsabile del servizio prevenzione e protezione venivano ritenuti responsabile per tali motivazioni:

- a) il preposto, in quanto, facente parte della direzione esecutiva e capocantiere, non aveva informato i lavoratori dello specifico rischio da sprofondamento e seppellimento e sulle precauzioni da prendere.
Non aveva, inoltre, segnalato al datore di lavoro o al dirigente la situazione di pericolo presente nel cantiere;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con violazione della normativa antinfortunistica non aveva provveduto a mettere in sicurezza lo scavo con la predisposizione di idonee armature di sostegno.

7.1.2. *Corte di Cassazione: conferma responsabilità del preposto e del responsabile del servizio prevenzione e protezione*

Colui che rivestiva il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché quella di direttore tecnico del cantiere, aveva senza dubbio una posizione di garanzia e prevenzionistica. Come responsabile del servizio avrebbe dovuto immediatamente segnalare, affinché la prassi scorretta e pericolosa fosse abbandonata. Il fattore di rischio risultava inaccettabile, in quanto gli scavi, in violazione dell'art. 119 del Testo Unico non venivano armati; pertanto non si assicurava che la violazione fosse sanata.

Al preposto, quale direttore tecnico alle dipendenze dell'impresa che effettuava i lavori, spettava direttamente impedire che i lavori si svolgessero con tali modalità, dando le istruzioni del caso. Quel giorno, tenuto conto dello specifico rischio evidenziato dai bordi del fossato e dalla cospicua perdita d'acqua che aveva imbibito il sottofondo, ne andava assolutamente vietata la prosecuzione, in attesa che lo scavo fosse armato a regola di legge.

I testimoni avevano dichiarato che il lavoratore deceduto, pur assunto con la qualifica di autista, partecipava alla posatura dei tubi, come tutti gli altri operai, mancando una precisa assegnazione di ruoli all'interno del cantiere. Posatura, la quale richiedeva la necessità che un operaio scendesse all'interno dello scavo per l'innesto a mano. Il capocantiere si era allontanato insieme ad un altro operaio, senza che fosse stata disposta la sospensione dei lavori per cui la vittima, aveva continuato il lavoro di posa del tubo, con la collaborazione del manovratore della pala meccanica.

Ogni giorno veniva rinnovata una prassi lavorativa altamente rischiosa. Situazione, questa, che avrebbe imposto di segnalare ogni giorno (ammesso che la prassi lavorativa non dipendesse dallo stesso preposto) la condizione di pericolo.

7.1.3. Orientamento della Corte di Cassazione

Il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovrintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione. Di conseguenza egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa. Deve fornire, pertanto, le opportune indicazioni tecniche per risolverli e quando possibile disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.

7.2. Il mancato controllo del preposto e la mancata valutazione del rischio del RSPP

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 gennaio 2016, n. 3626 – *Infornuto durante le operazioni di smontaggio, pulitura e rimontaggio di un atomizzatore. Responsabilità di un preposto e di un RSPP.*

IL CASO

L'infornuto era avvenuto durante un'operazione di smontaggio, pulitura e rimontaggio di un atomizzatore: in particolare il lavoratore, dopo avere rimosso il materiale che occludeva la parte inferiore dell'apparecchiatura attraverso lo smontaggio del cono inferiore dello stesso, veniva attinto alla gamba sinistra dal detto cono, del peso di circa 50 chilogrammi, caduto sotto la spinta di un blocco di materiale atomizzato distaccatosi dalle pareti dell'atomizzatore. Riportava, pertanto, lesioni personali.

7.2.1. Responsabilità del preposto e del responsabile del servizio prevenzione e protezione

La responsabilità veniva attribuita al preposto ed al responsabile del servizio prevenzione e protezione per tali motivazioni:

IL COMMITTENTE

8.1. Il committente e la posizione di garanzia

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 dicembre 2016, n. 55180 – *Lavori di rimozione dei pannelli solari e infortunio mortale. Responsabilità del committente proprietario dell'appartamento.*

IL CASO

Un lavoratore, nel corso di lavori di rimozione dei pannelli solari collocati sul tetto dell'appartamento di proprietà del committente dei lavori, precipitava da un'altezza di oltre otto metri, riportando lesioni personali gravissime, alle quali era seguito il decesso.

8.1.1. *Responsabilità del committente*

La responsabilità veniva attribuita al committente in quanto non aveva verificato l'idoneità tecnico professionale della ditta affidataria dei lavori.

In particolare:

- a) aveva omesso di redigere il piano operativo di sicurezza in relazione alla valutazione di tutti i rischi presenti in cantiere;
- b) aveva omesso di adottare, per l'esecuzione dei lavori in quota, effettuati sulla copertura dell'edificio, adeguate impalcature atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose;
- c) aveva omesso di impartire ai lavoratori dipendenti un programma di informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività svolta;
- d) aveva omesso di impartire ai lavoratori dipendenti una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza in riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione e rischi riferiti alle mansioni.

8.1.2. *Corte di Cassazione: conferma responsabilità del committente*

Il committente – qualora avesse richiesto la esibizione della documentazione prevista dalla legge – avrebbe facilmente accertato che la ditta agiva non seguendo le norme in materia di prevenzione e che non aveva adottato alcuna regola a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, tanto che i lavori in quota venivano eseguiti senza alcun presidio di protezione.

Quanto alla consapevolezza di tale situazione di pericolosità, la Corte aveva fatto presente che il committente era a conoscenza delle condizioni in cui lavoravano gli operai, per la sua costante ingerenza nello svolgimento dei lavori e la sua assidua presenza sul cantiere.

Pur rilevando, un limitato concorso di colpa del lavoratore, il quale aveva imprudentemente lanciato verso il basso il pannello solare, smontato senza prima frantumarlo (operazione che gli

avrebbe fatto perdere l'equilibrio), si escludeva che tale condotta avesse interrotto il nesso causale tra le omissioni contestate al committente e l'evento.

Il committente si era recato personalmente all'interno dell'immobile per verificare lo stato dei pannelli solari e, dopo essere salito sul tetto attraverso la scala ed aver constatato che i pannelli erano danneggiati, aveva dato direttive al titolare della ditta appaltatrice, per la rimozione dei pannelli medesimi e la sostituzione con apposite tegole. Di conseguenza il committente aveva possibilità di verificare di persona le modalità di svolgimento delle varie attività lavorative e l'assoluta assenza di dispositivi di sicurezza. In particolare, la mattina dell'infortunio, recatosi sul posto, aveva verificato direttamente l'assenza di ponteggi o dispositivi di sicurezza idonei a prevenire il rischio di cadute o precipitazioni di cose o persone, e la circostanza che i lavoratori fossero saliti sul tetto servendosi solo di una scala appoggiata alla parete, senza il montaggio di impalcature e l'utilizzo di imbracature.

Inoltre, le plurime e gravi irregolarità presenti in cantiere sarebbero state immediatamente appurate dal committente qualora egli avesse rispettato l'obbligo, normativamente previsto, di verificare in primo luogo l'idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice, mediante la richiesta di esibizione della documentazione prevista. Ciò perché dalla mancanza di tale documentazione avrebbe con immediatezza colto le gravi carenze ed omissioni dell'appaltatore rispetto agli obblighi di prevenzione e tutela dei lavoratori.

8.1.3. *Orientamento della Corte di Cassazione*

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche in caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a determinare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa – essendo tenuto agli obblighi di verifica, sia in caso di mancato controllo in merito all'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dal committente non può, tuttavia, esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e l'andamento dei lavori, con la conseguenza che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto la sua condotta nel verificarsi dell'evento tenuto conto delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori. Considerando, di conseguenza, i criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore, la sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, nonché l'agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

8.2. L'assoluzione del committente

Cassazione Penale, Sez. 4, 15 dicembre 2016, n. 53346 – *Caduta a terra a causa di un difetto di installazione del trabattello. Nessuna responsabilità del committente se il subappalto non era autorizzato e se non sussiste nesso causale.*

IL CASO

Il caso riguardava un infortunio sul lavoro, occorso ad un lavoratore mentre questi era adibito alla stuccatura di una parete in cartongesso presso un capannone della ditta committente: il lavoratore, in tale occasione, cadeva da un'altezza di cm 173 da terra, producendosi gravi lesioni.

IL FORNITORE

9.1. Il fornitore e la carenza di presidi antifortunistici

Cassazione Penale, Sez. 4, 05 agosto 2016, n. 34463 – *Infortunio con un trapano a colonna carente di presidi di sicurezza: responsabilità del fornitore.*

IL CASO

Un lavoratore subiva lesioni personali in quanto rimaneva impigliato con la tuta nella parte rotante di un trapano a colonna in movimento, proprio nel punto di innesto della punta sul mandrino.

9.1.1. *Responsabilità del fornitore*

La responsabilità veniva attribuita al fornitore del trapano nella sua posizione di garanzia in quanto aveva fornito il macchinario con carenze di presidi antinfortunistici, in particolare idonei ripari atti ad evitare il contatto anche accidentale delle mani o di altre parti del corpo con gli organi lavoratori in movimento.

Violava, di conseguenza, il divieto di porre in vendita o comunque in uso macchinari o attrezzature di lavoro non rispondenti alla legislazione vigente, trattandosi di utensile privo dell'attestazione di conformità.

9.1.2. *Corte di Cassazione: conferma responsabilità del fornitore*

Il trapano radiale a colonna in questione, di fabbricazione polacca e risalente agli anni '70, era composto essenzialmente da tre parti:

- 1) un mandrino (o corpo);
- 2) un utensile (o punta); parti complessivamente costituenti un grosso trapano, ovviamente mobile;
- 3) e da un piano di lavoro sul quale dovevano essere collocati i pezzi da perforare, da bloccarsi con una morsa.

Si evidenziava come il macchinario, in quanto messo in funzione prima della direttiva macchine, avrebbe comunque dovuto avere l'organo lavoratore protetto in modo da impedire contatti accidentali con parti del corpo del lavoratore.

La protezione che si sarebbe dovuta installare sulla macchina, e che era mancante, non sarebbe potuta essere omnicomprensiva in quanto, poiché il trapano, che scendeva dall'alto verso il basso su piano di lavoro, poteva essere utilizzato anche per la lavorazione di pezzi ingombranti, non poteva essere segregata tutta la zona di lavoro ma si doveva optare per un riparo mobile interbloccato che creasse una barriera tra il lavoratore ed il mandrino (corpo), cioè la parte dove viene fissato l'utensile, che è la punta del trapano.

I giudici d'Appello, dall'istruttoria testimoniale e documentale, rilevavano che la parte lesa era rimasta impigliata proprio nel punto d'innesto della punta sul mandrino.

Di conseguenza, riconoscono che la presenza di un riparo avrebbe evitato l'infortunio.

9.1.3. Orientamento della Corte di Cassazione

Il primo comma dell'art. 23 del d.lgs. 81/2008 dispone che sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La *ratio* di questa norma è in chiara sintonia con le finalità e gli obiettivi dell'intero Testo Unico: «assicurare la tutela e l'integrità fisica del lavoratore coinvolgendo nel dovere di sicurezza anche soggetti estranei al rapporto di lavoro ma il cui operato finisce ugualmente per influire sulla salubrità e sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro».

9.2. Il costruttore e l'obbligo di garantire attrezzature sicure

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 giugno 2016, n. 26182 – *Attrezzatura pericolosa e infortunio del collaudatore. Responsabilità del vicedirettore della S.p.A. utilizzatrice e costruttrice del macchinario.*

IL CASO

Un lavoratore, operaio specializzato addetto al collaudo, introduceva istintivamente la mano destra all'interno di un macchinario per cercare di sorreggere la lastra di vetro che stava utilizzando per il collaudo. Tale lastra stava per cadere per terra e sicuramente un corretto espletamento del collaudo non comportava la introduzione del braccio dentro il macchinario. Per tale motivo subiva un trauma da schiacciamento che determinava l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni e l'invalidità assoluta dal lavoro per almeno 204 giorni.

9.2.1. Responsabilità del vicedirettore della società utilizzatrice e costruttrice del macchinario

La responsabilità veniva attribuita al vicedirettore della società utilizzatrice del macchinario, investito – con delibera del Consiglio di amministrazione – dei poteri del datore di lavoro e di responsabile della normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Tali erano le motivazioni:

- a) aveva messo a disposizione dei lavoratori un'attrezzatura non sicura, in particolare la linea di molatura bilaterale di vetri piani che presentava un varco tra la prima molatrice e la struttura denominata «troncaggio dinamico» di ampiezza tale da consentire l'accesso degli arti superiori in una zona pericolosa (perché zona di imbocco e di trascinamento del vetro piano molato per mezzo di rulli gommati contrapposti);
- b) aveva ommesso di esaminare compiutamente, nel documento di valutazione dei rischi, tutti i rischi connessi alla linea di molatura bilaterale dei vetri, omettendo di prevedere che la fase di montaggio delle protezioni precedesse la fase di regolazione e taratura dei movimenti delle macchine e del collaudo funzionale (fase di montaggio prevista, invece, in concreto dopo quella delle regolazioni e delle tarature).

IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE E LA SUA RESPONSABILITÀ

10.1. La responsabilità del medico e la mancanza del protocollo sanitario

Cassazione Penale, Sez. 3, 14 febbraio 2017, n. 6885 – *Visita medica ai lavoratori: nessun protocollo sanitario correlato ai rischi specifici della mansione. Responsabilità del medico.*

IL CASO

In tale sentenza emergeva la responsabilità penale del medico competente sulla base del fatto che non era stato attuato nei confronti di due lavoratori il protocollo sanitario correlato ai rischi specifici, cui gli stessi lavoratori risultavano esposti.

In particolare non erano stati valutati i rischi derivanti da movimentazione manuale dei carichi e da rumore per operai edili; tali circostanze erano emerse dall'esame delle cartelle cliniche e successivamente alla visita ispettiva.

Si apprendeva, inoltre, che i rischi, cui i lavoratori erano esposti, risultavano indicati nelle rispettive cartelle, senza che fossero stati disposti gli accertamenti complementari per valutare la funzionalità dei cosiddetti organi bersaglio ossia degli organi particolarmente esposti a rischio per effetto delle mansioni lavorative esercitate.

10.1.1. *Corte di Cassazione: responsabilità del medico competente*

I gradi precedenti rilevavano che – per i lavoratori esposti a determinati rischi professionali trattandosi di operai edili – il medico competente, che procedeva alla visita, non poteva basarsi soltanto sul dato anamnestico, che poteva essere falsato da una sottovalutazione o ignoranza da parte del lavoratore. Non avrebbe potuto nemmeno prescrivere esami clinici, emettendo nello stesso tempo un giudizio di piena idoneità, come invece era accaduto nel caso specifico senza attendere l'esito dell'accertamento diagnostico-strumentale. Tale esame, per entrambi i lavoratori, non era stato richiesto all'inizio della visita preventiva, ma solo in una delle visite periodiche successive.

Di conseguenza il medico emetteva il giudizio di idoneità sia in esito alla visita preventiva che in esito alla successiva visita di controllo, senza prima acquisire ed esaminare il referto audiometrico, particolarmente importante in ragione delle mansioni esercitate dai lavoratori, esposti al rumore. Ciò dimostrava un modo di operare superficiale e poco rispettoso dei protocolli sanitari.

10.1.2. *Orientamento della Corte di Cassazione*

Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., attraverso protocolli sanitari definiti in ragione ai rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Cosicché i protocolli sanitari, in

tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, non escludono che il medico aziendale possa prescrivere accertamenti più approfonditi di quelli necessari che, in quanto prescritti dalla buona arte medica, sono perciò contemplati in linee guida o protocolli accreditati dalla comunità scientifica.

10.2. Il medico e la mancanza di sorveglianza sanitaria

Cassazione Penale, Sez. 3, 24 agosto 2016, n. 35425 – Sovraccarico biometrico degli arti superiori: rischio individuato ma responsabilità del medico competente per non aver previsto la sorveglianza sanitaria per esso.

IL CASO

Il caso riguardava la responsabilità del medico competente che non provvedeva a programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti a rischio per l'apparato muscolo-scheletrico, in particolare a quelli esposti a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori da movimenti e sforzi ripetuti.

10.2.1. Corte di Cassazione: confermata la responsabilità del medico competente

Il medico competente, in ragione di una serie di obblighi di collaborazione e di controllo in materia di prevenzione rischi e sorveglianza sanitaria è tenuto, proprio in ragione di ciò, all'osservanza degli obblighi tra cui deve essere individuato quello della sorveglianza sanitaria sulla base dei rischi indicati nell'art. 167, 168 e nell'allegato XXXIII e dunque dei rischi da sovraccarico biomeccanico.

Nel caso in esame, risultava accertato che il medico competente, nel suo protocollo di sorveglianza sanitaria, allegato alla revisione del documento di valutazione del rischio, non riportava alcuna misura relativa al fattore rischio, al contrario da quanto risultava per gli altri rischi connessi alla movimentazione per i quali erano previste visite. Lo stesso aveva indicato, pur in termini «incerto» e comunque basso, il rischio da sovraccarico biometrico degli arti superiori per sforzi e movimenti ripetuti. Di conseguenza vi era la necessità della programmazione e della sorveglianza sanitaria per tale specifico rischio che non risultava essere stata presa in considerazione nelle modifiche del documento di valutazione del rischio. L'aver individuato, pur in termini incerti o comunque bassi, il rischio specifico e il non aver previsto la sorveglianza sanitaria per lo stesso determinava una violazione di legge. Di conseguenza il medico avrebbe dovuto considerare l'obbligo di previsione della sorveglianza medesima per lo specifico rischio che egli stesso aveva comunque considerato sussistente.

10.2.2. Orientamento della Cassazione

L'art. 25 del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. stabilisce gli obblighi in capo al medico competente, delegato dal datore di lavoro, e alla lett. b) prevede un obbligo di programmazione e di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

L'art. 41 del medesimo T.U. prevede che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commis-

IL DIRIGENTE DEL COMUNE

11.1. Gli obblighi in materia di sicurezza del dirigente comunale

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 luglio 2016, n. 30143 – *Accertamento dei V.V.F.F. in una scuola: mancata verifica degli estintori e impianto idrico non funzionante. Condanna per il dirigente del Comune.*

IL CASO

Il caso riguardava la responsabilità di un dirigente responsabile dell'area tecnica e manutentiva di un comune in quanto non aveva adottato misure idonee per prevenire gli incendi all'interno della scuola elementare dato che gli estintori non erano stati sottoposti alla verifica periodica e che l'impianto idrico non era funzionante.

11.1.1 Corte di Cassazione: conferma responsabilità del dirigente scolastico

Nell'ambito della gestione della sicurezza negli istituti scolastici bisogna distinguere le misure di tipo «strutturale ed impiantistico», di competenza dell'ente locale proprietario dell'immobile, e titolare del potere di spesa necessari per adottare le dovute misure, e gli adempimenti di tipo unicamente «gestionale» ed organizzativo spettanti invece all'amministrazione scolastica. Da qui la conseguenza che, la riscontrata assenza di funzionalità dell'impianto idrico antincendio e la mancata sottoposizione degli estintori alla verifica periodica, avevano determinato la responsabilità del dirigente scolastico quale dirigente responsabile dell'area tecnica e manutentiva del Comune.

11.1.1. Orientamento della Corte di Cassazione

L'art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi dello stesso decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai tali interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

11.2. Responsabilità del sindaco e valutazione del rischio in una pubblica amministrazione

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 maggio 2015, n. 22415 – *Caduta da una scala e responsabilità di un sindaco: se c'è un dirigente incaricato, non c'è responsabilità del sindaco.*

IL CASO

Un lavoratore addetto all'Ufficio «Messi e Notificazioni», il giorno dell'infortunio, avrebbe dovuto archiviare alcuni documenti, da collocare sulla sommità degli armadi, ormai incapienti, ad un'altezza superiore a due metri da terra. Aveva, quindi, utilizzato una scala in dotazione all'Ufficio; si trattava di una scala portatile in alluminio a due tronchi, che il lavoratore non aveva, però, potuto aprire in considerazione dell'esiguità dello spazio intercorrente tra gli armadi e le scrivanie e che aveva, dunque, appoggiato chiusa all'armadio. Salito sulla scala, questa era scivolata lateralmente facendo così cadere il lavoratore di schiena.

11.2.1. Responsabilità del Sindaco

La responsabilità era stata attribuita al Sindaco per tali motivazioni:

omessa redazione di un adeguato documento di valutazione dei rischi, causalmente correlata all'infortunio occorso al dipendente comunale, sul presupposto che l'attività prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. non fosse delegabile e che, per tale ragione, dell'incompleta redazione di tale documento dovesse, in ogni caso, rispondere l'organo di vertice dell'Ente.

La Corte d'Appello aveva ritenuto che l'attività di redazione del documento di valutazione dei rischi fosse compito non delegabile. Risultava, dagli atti, che il Sindaco aveva affidato ad una società il relativo incarico di redazione del documento di valutazione del rischio, richiamando anche il disposto dell'art. 31, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., secondo il quale il datore di lavoro che «ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia».

11.2.2. Corte di Cassazione: conferma responsabilità del Sindaco

Il Sindaco aveva in prima persona provveduto all'adempimento dell'obbligo di redazione del documento di valutazione del rischio, incaricando una società di consulenza. Da tale dato è possibile desumere non avesse inteso conferire ad altri la relativa posizione di garanzia.

11.2.3. Orientamento della Corte di Cassazione

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

In tema di norme per la prevenzione degli infortuni, la normativa vigente esclude, in altre parole, che si possa ascrivere al Sindaco, anche se di un Comune di modeste dimensioni, quale organo politico, ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche, quando risulti individuato il dirigente con qualifica di datore di lavoro in correlazione all'ubicazione ed all'ambito funzionale del singolo ufficio.

L'individuazione del dirigente (o del funzionario) cui attribuire la qualifica di datore di lavoro è demandata alla pubblica amministrazione, la quale vi provvede con l'attribuzione della qualità e il conferimento dei relativi poteri di autonomia gestionale, non potendo tale qualifica essere

IL LAVORATORE

12.1. L'obbligo del lavoratore di prendersi cura anche degli altri

Cassazione Penale, Sez. 4, 17 luglio 2015, n. 31234 – *Infortunio mortale con una beton pompa: disatteso divieto di procedere all'azionamento del braccio in caso di presenza di lavoratori nel relativo raggio d'azione.*

IL CASO

Un lavoratore, nell'esercizio della propria attività di autista di beton pompa, mentre era intento a una gettata di calcestruzzo, aveva comandato l'abbassamento del braccio della beton pompa in presenza di persone nel raggio di azione di questo (in difformità da quanto previsto dal libretto di istruzioni del mezzo), venendo così a colpire violentemente alla testa il collega, cagionandone il decesso.

12.1.1. *Responsabilità del lavoratore*

La responsabilità veniva attribuita al lavoratore che veniva condannato a 9 mesi di reclusione per omicidio colposo in quanto aveva violato le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

12.1.2. *Corte di Cassazione: conferma responsabilità del lavoratore*

L'imputato dichiarava che aveva contribuito all'accaduto la condotta della vittima, nella specie idonea a costituire di per sé sola una condizione sufficiente alla determinazione dell'evento lesivo oggetto di causa.

Dichiarava inoltre, che vi era un testimone oculare presente in cantiere al momento del fatto ma tale testimonianza non era risultata attendibile.

Infatti, i tre ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti presso il cantiere subito dopo l'infortunio avevano dimostrato che nessuno dei soggetti presenti sul luogo al momento dell'infortunio avesse confermato la contestuale presenza del testimone oculare.

Quanto alla ricostruzione della causa che aveva condotto al decesso del lavoratore, occorre evidenziare che la corte d'appello aveva escluso un comportamento negligente del lavoratore deceduto. Il lavoratore che aveva causato l'infortunio aveva violato le norme cautelari riferite al governo del braccio della beton pompa dallo stesso azionato, con particolare riguardo al divieto di procedere all'azionamento di detto braccio in caso di presenza di lavoratori nel relativo raggio d'azione. Tali violazioni avevano causato senza dubbio l'infortunio.

12.1.3. *Orientamento della Corte di Cassazione*

L'art. 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii., dispone che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul

luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

12.2. Concorso di colpa del lavoratore nell'accadimento dell'infortunio

Cassazione Penale, Sez. 4, 31 luglio 2015, n. 33797 – *Obbligo di usare i mezzi di protezione nell'utilizzo di una macchina squadratrice. Colpa del lavoratore al 40%*.

IL CASO

Il lavoratore, in una ditta di produzione di mobili, spingeva un pezzo di legno con la mano destra contro il disco lama con la cuffia di protezione sollevata e senza l'utilizzo della attrezzatura stringipezzo. La mano veniva così in contatto con la lama con conseguente amputazione di due dita.

12.2.1. Responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore nella misura del 40%

La responsabilità veniva attribuita al datore di lavoro e al lavoratore nella misura del 40% per tali motivazioni:

- a) il datore di lavoro non aveva fatto in modo che il lavoratore utilizzasse i mezzi di protezione nell'utilizzo di una macchina squadratrice;
- b) il lavoratore aveva violato l'obbligo di ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 cod. civ, utilizzando la quale avrebbe evitato il verificarsi delle lesioni e dei danni.

12.2.2. Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore nella misura del 40%

Il lavoratore aveva già in precedenza manifestato scarsa attenzione nell'adozione nei presidi antinfortunistici. Tale situazione poteva attribuirsi o alla consuetudine riferita dalla vittima o alla carenza di informazione e controllo appropriati.

In ogni caso si doveva configurare la responsabilità dell'imputato che, nella veste di datore di lavoro e garante della sicurezza, era tenuto a tutti gli obblighi pertinenti in tema di formazione e controllo. La non assiduità dei controlli era stata ammessa dallo stesso datore di lavoro e trova spiegazione nelle piccole dimensioni dell'azienda e nel ruolo lavorativo direttamente svolto dal datore di lavoro.

12.2.3. Orientamento della Corte di Cassazione

Il datore di lavoro conserva un obbligo di garanzia nei confronti dei lavoratori e, nel caso in cui non possa essere presente in azienda per vigilare deve nominare un preposto.

Il lavoratore, al contrario, ha l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale nel caso di rischi specifici, idonei alla mansione.

12.3. Definizione di lavoratore

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il lavoratore è quella «*persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'or-*

IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

13.1. La presenza del coordinatore per l'esecuzione in alcune fasi del cantiere

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 21 gennaio 2016 (dep. maggio 2016), n. 19144 – *Caduta mortale dall'alto. Responsabilità del datore di lavoro e del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori.*

IL CASO

Un operaio, nell'ambito di un cantiere relativo alla realizzazione di un edificio residenziale, intento al montaggio del cassero (cioè una struttura sopraelevata rispetto al ponte di coperta) per armatura di una trave della terza soletta dell'edificio in costruzione, ad una quota dal terreno di 2,87 metri, precipitava al suolo a causa della mancanza di qualsiasi dispositivo atto ad evitare la caduta dall'alto. A seguito dell'accaduto, ne derivava il decesso.

13.1.1. *Responsabilità del datore di lavoro e del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori*

La responsabilità dell'accaduto veniva attribuita al legale rappresentante della ditta presso la quale lavorava il dipendente ed al coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nell'ambito del cantiere.

Tali erano le motivazioni:

- a) il legale rappresentante non aveva eseguito quanto previsto dal piano operativo di sicurezza circa l'utilizzo di misure di prevenzione del rischio di caduta dall'alto dei lavoratori e nel piano di sicurezza e di coordinamento circa l'utilizzo di ponti su cavalletti per l'esecuzione dei lavori di cassetatura in legno delle strutture orizzontali;
- b) il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori non aveva verificato l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice delle disposizioni contenute nel Piano sicurezza e coordinamento.

13.1.2. *Corte di Cassazione: conferma responsabilità del datore di lavoro e del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori*

In cantiere non vi erano i mezzi necessari per garantire la sicurezza: i cavalletti erano accantonati e inutilizzati, non vi erano i trabattelli, l'operaio non aveva le cinture di sicurezza. Ne derivava, pertanto, che il datore di lavoro non aveva predisposto i necessari presidi antinfortunistici e non aveva controllato che questi fossero effettivamente utilizzati.

Il datore di lavoro sarebbe dovuto andare in cantiere e verificare di persona l'attivazione dei presidi antinfortunistici, apprestando tutte le attrezzature necessarie.

Tra l'altro, il datore di lavoro non aveva delegato alcuno ad operare in sua sostituzione in cantiere, né formalmente né di fatto. Era irrilevante che vi fosse in cantiere il capocantiere della

impresa appaltatrice perché questi non era un suo dipendente, né gli aveva affidato alcun incarico in proposito. Nel caso in cui la struttura dell'impresa non preveda la figura del preposto, il datore di lavoro mantiene su di sé gli obblighi di vigilanza sull'esecuzione delle attività; e se tali obblighi sono stati assegnati ad un comune preposto, ciò va specificamente provato.

Al contrario, in merito alla posizione del coordinatore, è stato ritenuto che non avesse compiuto l'alta vigilanza, non avendo controllato la corretta osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Sicurezza e Coordinamento. Non aveva, nemmeno, vigilato sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori.

Era stato accertato che in cantiere non fossero presenti i trabattelli (e l'operaio non aveva cintura di sicurezza), i quali – a differenza dei cavalletti, presenti ma inutilizzati pur avendo la funzione di consentire la lavorazione dal basso – hanno la funzione di permettere la lavorazione in quota in condizioni di sicurezza.

Pertanto il coordinatore era tenuto ad accorgersi che non era stata operata la necessaria dotazione delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza per i lavoratori addetti.

13.1.3. Orientamento della Corte di Cassazione

L'«alta vigilanza» implica non la presenza continuativa, ma solo nelle fasi più rilevanti, quando si iniziano le varie lavorazioni in quanto possono intervenire fattori che implicano una possibile revisione delle misure previste, particolari difficoltà di attuazione e così via.

Il coordinatore deve essere presente in cantiere in queste ipotesi qui elencate: inizio dell'attività, segnalazione di violazioni prevenzionistiche, infortuni, modifiche procedurali. Nel caso specifico, per quanto non si sapesse se i lavori di approntamento della trave fossero appena iniziati e quando fosse avvenuta l'ultima visita in cantiere del coordinatore, è certo che era mancata la vigilanza in ordine all'apprestamento dei trabattelli necessari a svolgere in sicurezza i previsti lavori in quota.

13.2. L'«alta vigilanza» del coordinatore per l'esecuzione

Cassazione Penale, Sez. 4, 18 marzo 2016, n. 11634 – *Caduta dalla copertura della baracca di cantiere. Assoluzione di un coordinatore per l'esecuzione.*

IL CASO

Un lavoratore, mentre si trovava sulla copertura della baracca di cantiere, perdeva l'equilibrio e, a causa dell'assenza di opere provvisorie che proteggessero dalla caduta al suolo, precipitava da un'altezza di 2,62 m, riportando gravi lesioni.

13.2.1. Assoluzione del coordinatore per l'esecuzione

Al coordinatore per l'esecuzione, regolarmente nominato, veniva contestato di non aver verificato la corretta applicazione, da parte dell'impresa esecutrice, delle disposizioni del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il Tribunale assolveva il coordinatore perché riteneva che il lavoratore fosse salito sulla baracca non per svolgere una lavorazione attinente alle opere da realizzarsi nel cantiere ma per

LA «TUTELA DEI TERZI» NELL'AMBITO PRIVATO

14.1. La posizione di garanzia della proprietaria

Cassazione Penale, Sez. 4, 14 settembre 2016, n. 38200 – *Sopralluogo all'interno dell'appartamento dove sono in corso lavori di ristrutturazione e caduta del tecnico: responsabilità della proprietaria dell'appartamento.*

IL CASO

Un tecnico veniva invitato dalla proprietaria dell'abitazione a recarsi nel suo appartamento, dove questa aveva in corso lavori di ristrutturazione, per mostrargli delle macchie di umidità che erano state conseguenza dei lavori di ristrutturazione eseguiti al piano di sopra, dove abitava il tecnico.

Nel pavimento dell'appartamento della proprietaria si apriva una botola che sarebbe servita per collegare questo pavimento a quello posto al piano inferiore. L'apertura era rimasta tale anche perché i lavori erano, allo stato, sospesi e la botola era stata transennata. Il tecnico, consapevole del fatto che vi fossero stati dei lavori, nell'atto di osservare le tracce di umidità presenti sul soffitto e sulle pareti dell'appartamento dell'imputata, era caduto nella botola, finendo a terra nell'appartamento sottostante e subendo una serie di lesioni.

14.1.1. *Responsabilità della proprietaria dell'abitazione*

La responsabilità dell'accaduto veniva attribuita alla proprietaria dell'abitazione in quanto nel preciso punto di allocazione della botola vi era una illuminazione non chiara, data dalla luce diurna che faceva ingresso dalle finestre persiane («alla romana») presenti in loco; la botola non era in alcun modo delimitata.

14.1.2. *Corte di cassazione: conferma responsabilità della proprietaria dell'abitazione*

La proprietaria dell'abitazione era titolare di una posizione di garanzia in virtù del suo essere proprietaria dell'appartamento e committente dei lavori di ristrutturazione che in esso erano in corso; in forza di tali qualità era tenuta ad adottare le cautele preposte alla prevenzione dei rischi generici, a vantaggio non solo dei lavoratori ma anche dei terzi.

La proprietaria era tenuta ad assicurarsi che l'area di cantiere non presentasse pericoli per chi era stato chiamato a visitarla soprattutto perché proprietaria dell'immobile.

14.1.3. *Orientamento della Corte di Cassazione*

La giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio per il quale l'amministratore della società proprietaria di uno stabile (ed il soggetto incaricato della manutenzione del medesimo) è tenuto a predisporre le cautele necessarie a rendere palese un'insidia presente nell'immobile. Ciò in quanto la pertinenza della cosa produttiva dell'evento lesivo alla normale disponibilità di colui

che ne abbia la custodia impone una valutazione particolarmente attenta dell'osservanza da parte del medesimo degli obblighi cautelari sanciti dalle regole di comune prudenza.

14.2. Il proprietario e la mancanza di garanzie antinfortunistiche

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 dicembre 2010, n. 42465 – *Condanna del privato per morte di un lavoratore nella propria abitazione.*

IL CASO

Un lavoratore autonomo, in occasione del lavoro assunto da un privato, committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, mentre svolgeva lavori di ristrutturazione, precipitava da una impalcatura non munita di parapetti. Ne derivava il decesso.

14.2.1. *Responsabilità del proprietario dell'abitazione*

La responsabilità veniva attribuita al proprietario dell'abitazione, in quanto, in qualità di committente dei lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, non aveva osservato le minime garanzie antinfortunistiche, consentendo viceversa all'operaio di svolgere detti lavori in assenza di qualsiasi tutela atta a scongiurare i rischi di caduta dall'alto.

14.2.2. *Corte di Cassazione: conferma responsabilità del proprietario dell'abitazione*

Sia le indagini svolte che gli atti depositati avevano evidenziato lo svolgimento di attività lavorativa ad un'altezza superiore ai due metri senza l'utilizzo dei DPI, in mancanza delle cinture di sicurezza, del casco, delle impalcature, queste ultime sostituite da «alcune tavole inchiodate, senza parapetto» collegate tramite una «scala di ferro», oltre alla mancanza di altri presidi di sicurezza.

Oltre alla generica assenza di adozione da parte del committente di qualsiasi presidio antinfortunistico, aveva svolto i lavori in economia, senza una preventiva verifica della idoneità dell'operaio, tra l'altro neppure iscritto ad albi e o liste, senza la nomina di un direttore dei lavori e quindi assumendosi interamente i rischi di una tale operazione.

14.2.3. *Orientamento della Corte di Cassazione*

In caso di infortunio mortale sul lavoro, colui che incarica di svolgere lavori edili nella propria abitazione è ritenuto responsabile di omicidio colposo anche se il lavoratore deceduto è autonomo.

SINTESI FINALE
**PRINCIPI EMERGENTI
DALL'ANALISI DELLE SENTENZE**

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DATORE DI LAVORO

1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di formare, informare, addestrare i propri dipendenti, obbligo ancora più importante qualora il lavoratore sia straniero.
Cassazione Penale, Sez. 4, 19 luglio 2016, n. 30563 – Infortunio occorso al lavoratore straniero conseguente a perdita del controllo del flessibile. Responsabilità per mancata informazione e formazione.
2. Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi specifici, obbligo ancora più importante qualora l'attività lavorativa si svolga con modalità pericolosa.
Cassazione Penale, Sez. 4, 21 giugno 2016, n. 25702 – Operazioni di lisciatura di un pezzo al tornio e mancata informazione sui rischi connessi all'utilizzo della carta vetrata.
3. Il datore di lavoro deve mantenere in buone condizioni le attrezzature di lavoro garantendone che non costituiscano un pericolo per i lavoratori.
Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2016, n. 40044 – Macchina semovente raccogli-trice di tabacco in cattivo stato di manutenzione. Infortunio mortale.
4. Il datore di lavoro non deve consentire che i lavoratori utilizzino una macchina priva delle protezioni qualora tale mancanza sia di vistosa evidenza
Cassazione Penale, Sez. 4, 29 settembre 2016, n. 40702 – Infortunio dell'addetto al controllo e alla pulizia dell'impianto di trattamento dei rifiuti. La responsabilità del costruttore della macchina non esclude quella del DL quando il problema è evidente.
5. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli operai attrezzature conformi e deve aggiornare il documento di valutazione dei rischi all'interno del quale deve indicare le misure preventive e protettive atte ad evitare il rischio.
Il costruttore della macchina, al contrario, deve vendere la macchina conforme a specifiche disposizioni legislative e deve segnalare nel manuale di istruzioni i pericoli specifici.
Cassazione Penale, Sez. 4, 10 giugno 2016, n. 24124 – Infortunio ad addetto alla linea di estrusione: responsabilità del datore di lavoro e del costruttore della macchina.
6. Il datore di lavoro deve utilizzare i macchinari conformi all'art. 70 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e deve informare i lavoratori in merito al corretto uso del macchinario ed ai rischi connessi alla lavorazione.
Cassazione Penale, Sez. 4, 17 novembre 2016, n. 48755 – Infortunio con la macchina squadratrice. Responsabilità del datore di lavoro per il macchinario non conforme e per la mancata formazione.


CAPITOLO 2

IL DATORE DI LAVORO E LA DELEGA DI FUNZIONI


1. La delega di gestione non esclude la posizione di garanzia del datore di lavoro in quanto non possono essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione
Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 27056 – Infortunio con una macchina avvolgitrice di racchette: l'elemento mobile era privo di protezione. La delega di gestione non esclude la posizione di garanzia del datore di lavoro.
2. La delega di funzioni non è valida qualora l'atto riguarda l'intera gestione aziendale e non un ambito ben definito.
Cassazione Penale, Sez. 4, 22 marzo 2016, n. 12235 – Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio. Non valida la delega di funzione.
3. Il delegato ha l'obbligo di organizzare la normativa della sicurezza sul lavoro per tutti gli addetti.
Cassazione Penale, Sez. 4, 02 febbraio 2016, n. 4347 – Caduta a terra del lavoratore dal cassone dell'autocarro che trasporta transenne parapetonali. Responsabile il datore di lavoro e il delegato.
4. Il delegato, nel caso in cui conferisca delega ad altra persona, deve vigilare e controllare che il nuovo delegato sia in grado di espletare efficacemente l'incarico e di esercitare concretamente i poteri che gli sono stati conferiti.
Cassazione Penale, Sez. 4, 19 luglio 2016, n. 30547 – Infortunio mortale di un operaio inginocchiato intento alla pulizia investito da 7 carri di un convoglio: movimentazione pericolosa. Responsabilità del dirigente e delega.
5. L'assoluzione del delegato per la mancanza di colpa a suo carico.
Cassazione Penale, Sez. 4, 18 aprile 2017, n. 18779 – Introduzione della mano nella macchina per lo stampaggio a caldo. Il fatto non costituisce reato se manca la prova di un concreto e specifico profilo di colpa del DL.
6. L'art. 71 D.Lgs. 81/2008 fa obbligo al datore di lavoro -o al suo delegato alla sicurezza- di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all'utilizzazione di una macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto,
Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2016, n. 4513 – Rulliera girevole sprovvista di dispositivi di protezione idonei. L'assunto secondo cui la macchina aveva funzionato senza problemi per 10 anni non esime da responsabilità.

APPENDICE
MAPPE CONCETTUALI

1. DATORE DI LAVORO



2. DATORE DI LAVORO E DELEGA DI FUNZIONI



TEST DI APPRENDIMENTO

1. Qualora il datore di lavoro provveda all'assunzione di un lavoratore straniero:
 - Deve verificare la comprensione della lingua italiana e assicurare una specifica formazione in merito ai rischi specifici
 - Deve verificare che abbia la residenza in Italia
 - Deve verificare che conosca le norme che regolano la disciplina del contratto di lavoro

2. Il datore di lavoro, in merito ai requisiti inerenti alle attrezzature di lavoro, deve:
 - Modificare le macchine che gli vengano fornite non conformi a specifiche disposizioni legislative
 - Mantenere in buono stato le attrezzature di lavoro garantendone la cura, la custodia e la conservazione
 - Installare sulla macchina che gli viene fornita i presidi che ritiene opportuni

3. Il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di:
 - Analizzare tutti i fattori di pericolo presenti all'interno della sua azienda
 - Analizzare solo i fattori di pericolo che possono causare un eventuale infortunio
 - Analizzare solo le attività lavorative che possono causare una malattia professionale

4. Il costruttore è responsabile:
 - Per gli eventi dannosi causati dalle modifiche apportate dal datore di lavoro dopo l'acquisto della macchina
 - Per gli eventi dannosi causati dalla costruzione di una macchina priva dei dispositivi di sicurezza, a meno che l'utilizzatore non abbia compiuto sulla stessa delle trasformazioni
 - Per gli eventi dannosi causati da comportamenti negligenti dei lavoratori dopo l'installazione della macchina

5. Il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni è:
 - Il dirigente con poteri di gestione
 - Il dirigente «di fatto»
 - Il dirigente con delega dal datore di lavoro

6. Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 del codice civile, deve:
 - Predisporre le misure di prevenzione solo per quei lavoratori che abitualmente non rispettano le norme antinfortunistiche
 - Predisporre le misure di prevenzione che possono essere causa di uno specifico rischio
 - Predisporre ogni possibile cautela al fine di evitare rischi e prevenire infortuni

ESERCITAZIONI

CASO 1°

Un lavoratore somministrato, con il compito di manovrare una macchina, per assenza di misura di sicurezza, restava con la mano incastrata negli ingranaggi. Per tale motivo riportava lesioni personali consistite in «grave trauma del polso destro con menomazione accertata INAIL di limitazione dei movimenti del polso per oltre 2/3 – perdita anatomica subtotale del 10 dito mano destra – anchilosi del I dito mano destra e cicatrici per le quali riportava un’inabilità permanente del 36% ed inabilità al lavoro.

Il lavoratore non aveva ricevuto alcuna formazione specifica in merito all’utilizzo dell’impianto.

La responsabilità è stata attribuita al:

- a) preposto per mancata vigilanza;
- b) presidente del Consiglio di Amministrazione in qualità di datore di lavoro per mancata formazione;
- c) al lavoratore in quanto era stato imprudente e negligente nel compiere quello specifico gesto.

SOLUZIONE

La responsabilità è stata attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualità di datore di lavoro in quanto non aveva provveduto a fornire un’adeguata formazione ed informazione al lavoratore sull’uso specifico dello stesso impianto.

Il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l’osservanza delle regole di cautela. Di conseguenza la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile.

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE INCLUSO

Note sul software incluso

Il software incluso installa i seguenti contenuti:

- 1) **Sentenze:** raccolta delle sentenze analizzate nel volume ordinate per argomento:

INFORMAZIONE – FORMAZIONE – ADDESTRAMENTO

- 1) I dirigenti e le prassi pericolose
- 2) Mancata istruzione e responsabilità di un datore di lavoro e di un RSPP
- 3) La responsabilità del datore di lavoro e la breve esperienza del lavoratore
- 4) Il datore di lavoro e l'obbligo di formazione specifica qualora l'attività sia pericolosa
- 5) Il datore di lavoro e la formazione del lavoratore straniero
- 6) Il lavoratore irregolare e la mancata formazione

MACCHINE, ATTREZZATURE DA LAVORO E DPI

- 1) La corresponsabilità tra datore di lavoro e costruttore
- 2) Il costruttore e l'obbligo di garantire attrezzature sicure
- 3) Il datore di lavoro e gli obblighi di manutenzione
- 4) Il datore di lavoro e l'art. 70 del D.Lgs. 81/2008
- 5) Il datore di lavoro e il macchinario non conforme
- 6) Quando la marcatura ce non è sufficiente
- 7) La mancanza dei dispositivi di protezione individuale

LE POSIZIONI DI GARANZIA

- 1) Il proprietario e la mancanza di garanzie antinfortunistiche
- 2) Il coordinatore per l'esecuzione e l'autonoma posizione di garanzia
- 3) La presenza in cantiere del preposto e la sua responsabilità
- 4) L'obbligo del lavoratore di prendersi cura anche degli altri
- 5) Concorso di colpa del lavoratore nell'accadimento dell'infortunio
- 6) Gli obblighi a carico del dirigente anche se sprovvisto di una delega di funzioni
- 7) La mancata informazione del preposto e l'inadempimento del responsabile del servizio prevenzione e protezione
- 8) L'amministratore delegato e la verifica di sicurezza delle macchine
- 9) L'invalidità della delega di funzioni
- 10) Il preposto e la posizione di garanzia
- 11) La posizione di garanzia del datore di lavoro in caso di delega di gestione
- 12) Il direttore di un supermercato e l'omessa segnalazione
- 13) Il fornitore e la carenza di presidi antinfortunistici
- 14) La posizione di garanzia della proprietaria

- 15) La posizione di garanzia del dirigente
- 16) Ampia nozione di “lavoratore”
- 17) Il committente e la posizione di garanzia
- 18) Il dirigente e l’obbligo di “garantire” macchine sicure
- 19) Il datore di lavoro e l’organizzazione dell’impresa
- 20) Il datore di lavoro ed il lavoratore somministrato
- 21) Il datore di lavoro di fatto

GLI OBBLIGHI DI VIGILANZA

- 1) La presenza del coordinatore per l’esecuzione in alcune fasi del cantiere
- 2) Il preposto e l’obbligo di vigilanza
- 3) La semplicità delle operazioni di lavoro non attenua l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro
- 4) L’“alta vigilanza” del coordinatore per l’esecuzione
- 5) Responsabilità del committente e del direttore tecnico di cantiere
- 6) Il dirigente delegato ed il potere organizzativo
- 7) Le responsabilità del datore di lavoro dell’impresa affidataria
- 8) L’obbligo di vigilanza del datore di lavoro
- 9) Il ruolo del preposto
- 10) La responsabilità del datore di lavoro e del responsabile del servizio prevenzione e protezione per mancata vigilanza del lavoratore apprendista
- 11) Il dirigente e le interferenze
- 12) L’assoluzione del committente

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- 1) Il datore di lavoro e il dirigente e l’estrema insicurezza delle condizioni di lavoro
- 2) Responsabilità del sindaco e valutazione del rischio in una pubblica amministrazione
- 3) Il mancato controllo del preposto e la mancata valutazione del rischio del RSPP
- 4) La corresponsabilità del datore di lavoro e del delegato alla sicurezza
- 5) Il datore di lavoro e l’importanza di valutare i rischi
- 6) Gli obblighi in materia di sicurezza del dirigente comunale
- 7) Il lavoratore autonomo e le disposizioni applicabili
- 8) Comportamento abnorme o responsabilità del datore di lavoro?
- 9) Responsabilità del delegato alla sicurezza e del dirigente
- 10) Il responsabile del servizio prevenzione e protezione e la mancata valutazione del rischi
- 11) Il datore di lavoro e il concetto dinamico di rischio
- 12) Il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni

L’ART. 2087 C.C.

- 1) Il datore di lavoro e l’art. 2087 c.c.
- 2) Il datore di lavoro e l’omissione della valutazione del rischio

GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

- 1) Il medico competente e la mancata segnalazione al datore di lavoro
- 2) L’assoluzione del delegato per mancanza di colpa a suo carico

GLI OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

- 1) Il responsabile del servizio prevenzione e protezione e l'obbligo di collaborazione con il datore di lavoro
 - 2) La responsabilità del medico e la mancanza del protocollo sanitario
 - 3) L'assoluzione del datore di lavoro e del responsabile del servizio prevenzione e protezione
 - 4) La corresponsabilità di un dirigente scolastico e di un RSPP
 - 5) Il medico e la mancanza di sorveglianza sanitaria
- 2) **Mappe Concettuali** che riassumono i principi più importanti della normativa.
- 3) **Normativa:** D.Lgs. n. 81/2008 integrato con circolari, accordi Stato Regioni, interPELLI ed altre fonti normative ed amministrative (Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Sono inoltre disponibili le seguenti utilità:

- **Glossario** (principali termini tecnico-normativi);
- **F.A.Q.** (domande e risposte più frequenti);
- **Test iniziale** (verifica della formazione di base);
- **Test finale** (verifica dei concetti analizzati).

Requisiti hardware e software

- Processore da 2.00 GHz;
- MS Windows Vista/7/8/10 (è necessario disporre dei privilegi di amministratore);
- MS .Net Framework 4 e vs. successive;
- 250 MB liberi sull'HDD;
- 2 GB di RAM;
- MS Word 2007 e vs. successive;
- Adobe Reader 11.x e vs. successive;
- Accesso ad internet e browser web.

Download del software e richiesta della password di attivazione

- 1) Collegarsi al seguente indirizzo internet:

http://www.grafill.it/pass/937_6.php

- 2) Inserire i codici "A" e "B" (vedi ultima pagina del volume) e cliccare [**Continua**].
- 3) **Per utenti registrati** su www.grafill.it: inserire i dati di accesso e cliccare [**Accedi**], accettare la licenza d'uso e cliccare [**Continua**].
- 4) **Per utenti non registrati** su www.grafill.it: cliccare su [**Iscriviti**], compilare il form di registrazione e cliccare [**Iscriviti**], accettare la licenza d'uso e cliccare [**Continua**].
- 5) Un **link per il download del software** e la **password di attivazione** saranno inviati, in tempo reale, all'indirizzo di posta elettronica inserito nel form di registrazione.


Installazione ed attivazione del software

- 1) Scaricare il setup del software (file *.exe) cliccando sul link ricevuto per e-mail.
- 2) Installare il software facendo doppio-click sul file **88-8207-938-3.exe**.
- 3) Avviare il software:

Per utenti MS Windows Vista/7/8: **[Start]** > **[Tutti i programmi]** > **[Grafill]**
> **[Responsabilità Infortuni sul Lavoro]** (cartella)
> **[Responsabilità Infortuni sul Lavoro]** (icona di avvio)

Per utenti MS Windows 10: **[Start]** > **[Tutte le app]** > **[Grafill]**
> **[Responsabilità Infortuni sul Lavoro]** (icona di avvio)

- 4) Compilare la maschera *Registrazione Software* e cliccare su **[Registra]**.



Registrazione Software

Cognome

Nome

Codice A

Password

Registra [Richiedi Password](#)

- 5) Dalla finestra *Starter* del software sarà possibile accedere ai documenti disponibili.

